


OMNIA *i*USTITIAE

ANNO X NUMERO 3
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Anno XX^o 3 - Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20 c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli



EDITORIALE
Poche certezze,
molte incertezze

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il ventennale del Tribunale
di Nocera Inferiore

HISTORIA ET ANTIQUITATES
1834-1850
Nocera Inferiore e
Nocera Superiore
riunite in un'unica
amministrazione

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
Nuovi servizi
per gli avvocati del Foro

Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Barbara Barbato
Angela Cisale
Maria Coppola
Maria Grazia Coppola
Gianluca Granato
Emiliana Matrone
Mariella Orlando
Francesco Ricciardi
Giuseppina Romano
Eleonora Stefanelli
Valeria Tevere
Michele Tipaldi
Rossella Ugliano

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numero

Carmela Bonaduce
Rino Carpinelli
Raffaele Fasolino
Gaetano Galotto
Angelo Mondelli
Marco Piccolo
Marianna Savastano

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

Nove anni di copertine
Foto archivio Altrastampa

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797
altrastampa@libero.it

© 2013 Foto
Altrastampa Edizioni

© 2013 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO X • NUMERO 3

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Francesco Ricciardi</i> Chiamata in causa del terzo: estensione automatica della domanda	27
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i> Il ventennale del Tribunale di Nocera Inferiore	6	<i>Giuseppina Romano</i> Il nuovo reato di omofobia	28
<i>la redazione</i> La Toga d'Onore e l'inaugurazione del Corso "Ciario"	8	<i>Michele Tipaldi</i> Brevi linee guida circa l'operatività dell'ipotesi contemplata dall'articolo 180, commi 1 e 7, del codice della strada	31
GIURISPRUDENZA <i>Carmela Bonaduce</i> Studi professionali e barriere architettoniche	10	CONTRIBUTI DAI COLLEGGI <i>Rino Carpinelli</i> Spigolando	33
<i>Gaetano Galotto</i> L'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis d.lgs. 151/01	10	<i>Raffaele Fasolino</i> Miscellanea	35
<i>Emiliana Matrone</i> L'articolo 2697 c.c. è norma chiave in tema di onere probatorio anche nel rito del lavoro	12	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Gianluca Granato</i> Breve storia di un amore urbano a fasi alterne. 1834-1850 i territori di Nocera Inferiore e Nocera Superiore riuniti in una unica amministrazione	38
<i>Rossella Ugliano</i> Reati contro il patrimonio. Furto in supermercato. Occultamento della merce prelevata all'interno di una borsa o sulla persona dell'agente. Sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. Esclusione	15	LA PAGINA DEI CONVEGNI <i>Marianna Savastano</i> Novità in tema di semplificazione amministrativa e rimedi esperibili contro l'inerzia della Pubblica Amministrazione	44
DOTTRINA <i>Barbara Barbato</i> L'interposizione di manodopera	17	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> Circolare del Presidente: nuovi servizi per gli avvocati del Foro di Nocera Inferiore	46
<i>Maria Grazia Coppola</i> Legge 15 ottobre 2013 n. 119: nuove norme per prevenire e contrastare il "Femminicidio"	19	Ufficio Gip-Gup di Nocera Inferiore: disciplina udienze camerali ex articolo 127 c.p.	46
<i>Angelo Mondelli</i> Diritto penale: concetto di anti giuridicità	20	Parere in materia di opinamento dei pareri richiesti dagli iscritti sulle parcelle professionali	46
<i>Mariella Orlando</i> Le questioni dello smaltimento rifiuti. Dalla Tarsu alla Tares	21	Brevi dalla Cassa Forense	47
<i>Marco Piccolo</i> La segregazione del patrimonio nel Fondo patrimoniale e nel Trust: affinità e differenze	26	Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio

Poche certezze, molte incertezze.

L'anno che se ne va è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti che, ancora una volta, hanno richiamato l'attenzione del cittadino sulla drammatica situazione in cui versa la Giustizia, sulla mancata certezza della pena e sulla sua applicazione, sulla mancata concreta attuazione del giusto processo, sulla individuazione dei diritti che vengono puntualmente violati e sulla speranza che vengano recuperate credibilità ed autorevolezza: quelle stesse, appartenenti ai tempi andati.

Una volta, chi veniva condannato per il reato commesso, effettivamente rimaneva recluso per tutto il tempo della condanna ma soprattutto si sapeva che l'istruzione e la celebrazione del processo sarebbero avvenute in maniera rigida e senza rumore.

Oggi, i processi si celebrano prima sui mezzi di comunicazione (giornali e televisioni), attraverso memoriali e dichiarazioni, assumendo una forma di discutibile spettacolarizzazione, e poi arrivano nelle aule di giustizia. Sembra quasi che si faccia di tutto perché le macroscopiche inefficienze dell'attuale sistema giudiziario debbano essere soverchiate da accadimenti che, per la loro ostentatezza mediale, possono coprirle o nasconderle.

È inutile occultare che il sistema giudiziario sia in una fase di grave crisi, ad onta di quanto affermato dal politico di turno che tende a minimizzare tutto senza preoccuparsi di individuare la causale di quanto accade ed a ricercarne la soluzione necessaria.

Quale riforma potrà trovare la sua piena applicazione quando in un Tribunale ci si trova a discutere, un giorno sì e uno no, sull'organizzazione degli uffici, sulla mancanza del personale, sul carico di lavoro dei Magistrati, sull'orario di inizio delle udienze e sul rispetto dello stesso?

La carenza di uomini e di mezzi, che non è comunque una novità dei giorni d'oggi, determina rallentamenti e insufficienze che - al di là dell'aumentato contenzioso - incrementano pur'anche gli arretrati delle cause. Le riforme, quindi, badino in primis a statuire disposizioni di natura organizzativa e finanziaria che possano assicurarne l'attuazione e poi alle grandi progettualità.

Ma una vera riforma, capace di avviare un serio processo revisionistico, va costruita insieme: con l'apporto di tutte le componenti del mondo giudiziario.

Solo partendo da un percorso comune, distinto da una fiducia reciproca e da una collaborazione collegiale, è possibile imboccare la strada giusta per una totale e complessiva rivisitazione del sistema che sappia cogliere il forte disagio che proviene dal Paese e operare le scelte più opportune perché ci si possa adeguare ai tempi di una società sempre più civile e moderna.


Solo in tal modo si potrà uscire dal cul de sac nel quale ci si è relegati superando le tante, troppe incertezze esistenti.

Una certezza, però, possiamo registrarla!

L'accorpamento delle sedi distaccate di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino è cosa fatta e già da qualche mese i "nuovi" colleghi hanno cominciato a frequentare la aule giudiziarie del Tribunale di Nocera.

Con tutte le difficoltà che tale decisione comporta dal momento che non vi è stato l'indispensabile incremento dell'organico, sia per quanto riguarda i giudici che per quanto riguarda il personale amministrativo.

Speriamo bene!



Questa Rivista, intanto, completa, con questo numero, il suo decimo anno di pubblicazione ed il Consiglio, ritenendo che questa iniziativa sia utile per sottolineare l'importanza del ruolo dell'Avvocatura, ne ha programmato la ulteriore realizzazione. Che è possibile solo ed esclusivamente grazie al contributo disinteressato di pochi Avvocati ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

La partecipazione a questa Rivista, che può continuare ad offrire un utile contributo alla crescita del nostro Foro, è stata continuamente invocata e, ancora una volta, la si auspica. Così come auspichiamo che la funzione dell'Avvocatura continui ad essere, anche attraverso questo periodico, il presidio della legalità sul territorio e che le tante incertezze si trasformino in accettabili e risoltrici certezze.

All'anno prossimo!

Antico tarocco
con la rappresentazione
della Giustizia.

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione

Il ventennale del Tribunale di Nocera Inferiore.

Cade quest'anno il ventennale dell'apertura del Tribunale circondariale di Nocera Inferiore. Fortemente voluti, da tutte le componenti dell'amministrazione giudiziaria, i festeggiamenti che si sono tenuti il 12 ottobre scorso nel Palazzo di giustizia di via Giovanni Falcone.

Hanno partecipato referenti nazionali, quali i sottosegretari alla Giustizia e alla Difesa, Cosimo Ferri e Giocchino Alfano, il presidente della Settima Commissione del Csm, Giuseppina Casella, il direttore generale del Ministero della Giustizia, Emilia Fagnoli, il capo dipartimento del Ministero della Giustizia, Cosimo Ferri.

Forte e sentita anche la partecipazione del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Aniello Cosimato, del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Salerno, Lucio Di Pietro, del presidente della Corte d'Appello, Matteo Casale, del procuratore capo presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Gianfranco Izzo, del presidente del Tribunale, Catello Marano.

A vent'anni dall'inaugurazione della nuova frontiera contro la criminalità e il malcostume diffuso e radicato nel territorio, cui partecipò l'allora ministro Giovanni Conso, il quadro generale in cui gli operatori della giustizia operano è cambiato in alcuni dei suoi tratti principali. Come hanno sottolineato i rappresentanti nazionali e locali della Giustizia italiana, la risposta alla notevole domanda di giustizia nell'Agro nocerino sarnese ha avuto, in vent'anni di attività, un'incidenza evidente sul territorio. L'istituzione del Tribunale a Nocera Inferiore era una necessità, confermata nel tempo. Tuttavia le emergenze cambiano o si acutizzano. Entrambi gli aspetti sono stati sottolineati per quanto concerne la carenza del personale, argomento che vanta la stessa età del Tribunale. Nato in emergenza e, quindi, con i primi mezzi a disposizione, oggi il Palazzo di giustizia dell'Agro nocerino sarnese "non è più una piccola realtà - come ha sottolineato il procuratore generale di Salerno, Lucio Di Pietro - ma un tribunale di media grandezza, con un organico non adeguato a fronteggiare gli effetti della riforma delle Circoscrizioni. Per evitare il prevedibile collasso è necessario un intervento urgente sul personale amministrativo e giudiziario".

Dunque il bisogno di ingrossare le fila degli addetti ai lavori, sia nel settore amministrativo, che in quello più specificamente giudiziario, è diventata un'emergenza con le ultime riforme. La



riorganizzazione geografica, che ha interessato particolarmente diversi tribunali circondariali ed ha portato all'accorpamento delle sezioni distaccate di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, ha acuito la carenza di personale, aumentando il carico di lavoro. L'accorpamento ha, infatti, aumentato l'utenza, elevandola di circa 130 mila persone, con un circondario di circa 400 mila utenti, senza considerare i nuovi territori a forte intensità criminale. Il carico di lavoro del tutto impari all'organico preposto è stato l'aspetto sottolineato da tutti nel corso della cerimonia del 12 ottobre scorso, che, pur evidenziando le molteplici ricadute positive dell'esistenza di un tribunale nell'ambito territoriale dell'Agro nocerino sarnese, ha ribadito la necessità di provvedere al più presto, affinché non si arrivi al tanto temuto collasso. L'ampliamento dell'ambito territoriale di competenza potrebbe essere un'occasione di ulteriore sviluppo per il tribunale nocerino "ma è necessario - ha sottolineato il presidente della settima Commissione del Csm, Giuseppina Casella - che gli uffici vengano dotati degli strumenti necessari". Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, ha adombrato la possibile rilettura della riforma "forse prodotta sulla base di calcoli errati. Mi impegno, come espressione di questo territorio, a sottoporre al Consiglio dei ministri le istanze emerse dagli operatori di giustizia di Nocera Inferiore e spero che si riesca a rafforzare un presidio che è baluardo di legalità imprescindibile". Il direttore generale del ministero della Giustizia, Emilia Fagnoli, ha, invece, sottolineato che "le lacune tra gli amministrativi di Nocera Inferiore sono più basse, in termini percentuali, di quelle di altri tribunali italiani". Tuttavia ha mostrato disponibilità ad "un nuovo interpello nazionale, il ricorso ad ulteriore mobilità esterna

e la stabilizzazione, a domanda, del personale distaccato".

L'alzabandiera e il concerto della Fanfara del X Battaglione Carabinieri della Campania hanno dato il via alla cerimonia, che si è conclusa con gli interventi dei relatori nell'aula "Casotti" del Palazzo di giustizia dell'Agro nocerino sarnese. Riportiamo di seguito l'intervento del presidente dell'Ordine, avvocato Aniello Cosimato.

Autorità, Signore, Signori, Cari Colleghi, in questa sede, nell'occasione in cui si celebra il ventennale della entrata in funzione del Tribunale di Nocera Inferiore è mio gradito compito quello di porgere a tutti il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il mio saluto deve necessariamente passare attraverso i ricordi di uomini che, interpretando le istanze della popolazione dell'Agro nocerino, ne hanno vagheggiato la nascita, il primo fra questi è stato l'avvocato Adelchi Genovese che, almeno 10 anni prima della istituzione, forte anche della sua esperienza di Cancelliere, iniziò a costruire l'idea di questo ufficio e la necessità di realizzarlo, riuscendo immediatamente a coinvolgere in questo suo mirabile progetto altri avvocati ai quali deve accordarsi la gratitudine della Classe Forense e che saluto con stima: Lucio Grimaldi, Mario Costabile, Gabriele Capuano, allora presidente dell'Associazione forense dell'Agro nocerino e Aldo Di Vito che da sindaco si prodigò per potenziare questa struttura. L'avvocato Grimaldi che, successivamente, espletò il difficile compito di Commissario Straordinario dell'istituendo Consiglio dell'Ordine fino alle prime elezioni svoltesi poi nel gennaio del 1994, coadiuvato, oltre che dal sottoscritto, dai colleghi Mario Costabile, Gabriele Capuano e Gennaro Improta. L'avvocato Genovese riuscì subito a sensibilizzare esponenti politici di spicco fin dal 1984 data del primo disegno di legge il cui primo firmatario fu il senatore Sellitti, e a quello del 30 ottobre del 1990 che poi portò alla istituzione del Tribunale e della Procura di iniziativa dell'onorevole Gargani. Ad entrambi va la riconoscenza del Consiglio dell'Ordine e dell'intera Classe Forense del Circondario.

Se il ruolo dell'Avvocatura per l'istituzione del Tribunale è stato determinante non meno importante è stato quello dei primi capi degli uffici creati con la disponibilità di scarsissime risorse.

A tal proposito desidero ricordare il primo presidente del Tribunale di Nocera Inferiore il compianto dottore Stefano Pignataro, recentemente scomparso, e porgere un caro saluto al dottore Felice Di Persia primo procuratore della Repubblica; essi furono capaci di superare, anche

grazie al lavoro e alla competenza del personale amministrativo, le tante difficoltà collegate alla organizzazione dei nascenti uffici e al forte carico di lavoro proveniente dal Tribunale di Salerno. Si attuò all'epoca una sinergia con il primo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di adottare soluzioni per incrementare le sottostimate piante organiche, quella sinergia anche oggi è attiva con gli attuali capi degli uffici, il presidente Catello Marano ed il procuratore Gianfranco Izzo.

Mi è gradito menzionare i componenti di quel primo Consiglio dell'Ordine che con me si trovarono alle prese con la legge professionale e alla elaborazione dell'albo composto da 345 avvocati e procuratori:

il presidente Lucio Grimaldi, il consigliere segretario Gennaro Improta, io amministravo le scarse risorse in qualità di tesoriere, i consiglieri Antonella Sessa De Prisco, Francesco Bonaduca, Michele Alfano, Gerardo Ranucci, Mario Costabile, Bruno Falcone.

Mi è gradito ricordare il collega Michele Alfano mio predecessore.

Un saluto ancora mi è gradito porgere al presidente Guglielmo Amato e al procuratore Domenico Romano entrambi a capo dei rispettivi uffici dal 2001 al 2009, magistrati di prim'ordine con i quali più volte mi sono anche confrontato sempre però nell'ambito della massima correttezza e lealtà.

Voglio ancora salutare i miei colleghi del Consiglio dell'Ordine, per tutti al consigliere segretario, avvocato Anna De Nicola per la sua fattiva collaborazione.

Oggi questo ufficio deve continuare ad assolvere la sua funzione di presidio della legalità oltre che a sviluppare quelle potenzialità professionali, e mi riferisco a tutte le professioni, del territorio, per questo ho sempre sostenuto che ha rappresentato e rappresenta un momento di crescita.

Con l'ampliamento del circondario, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Mercato San Severino e Cava de' Tirreni, siamo lieti di accogliere nel nostro ambito i colleghi dei Comuni che oggi fanno parte del circondario di Nocera Inferiore. In questo senso siamo disposti ad offrire tutta la collaborazione. È importante, però, tener presente l'aumento del carico di lavoro che si prospetta per gli uffici giudiziari. È indubbio che a fronte di un oggettivo e consistente aumento del contenzioso, direttamente proporzionale alle decine di migliaia di cittadini in più che il tribunale si appresta a servire sia d'obbligo provvedere all'aumento dei giudici e del personale amministrativo.

In relazione a queste problematiche, evidenziate

da oltre un anno dal presidente Marano, la Classe Forense auspica soluzioni immediate affinché questo tribunale possa continuare a fornire adeguate risposte, sia in termini quantitativi che qualitativi, alle istanze di giustizia che provengono dai cittadini dei Comuni del circondario perché è nel loro primario ed inderogabile interesse che questo tribunale sia efficiente.

In tal senso la Classe Forense, in sintonia con la Magistratura, adotterà tutte quelle iniziative tese alla massima funzionalità di questo ufficio che abbiamo visto nascere, poiché la salvaguardia dei diritti passa per la coordinata interazione dell'Avvocatura e della Magistratura.

la redazione

La Toga d'Onore e l'inaugurazione del Corso "Ciarlo".

Il giorno 2 ottobre scorso, presso la Biblioteca del Palazzo di Giustizia, si è svolta la cerimonia di assegnazione della Toga d'Onore "Paolo Caruso" all'avvocato Luigi Stanzione, per aver riportato il miglior risultato nella sessione di esame di avvocato del 2011. È stata, altresì, inaugurata la settima edizione del corso di preparazione all'esame d'avvocato - il Corso "Michele Ciarlo", tenuto dalla Scuola di formazione "Fiorentino De Nicola" - con la assegnazione alla dottoressa Annarita Fasolino, migliore classificata della sesta edizione, della borsa di studio intitolata alla memoria dell'avvocato Tessa Guerra.

La cerimonia si è svolta alla presenza di una vasta platea di avvocati, praticanti e cittadini.

Hanno consegnato gli ambiti premi il consigliere dell'Ordine, avvocato Alessandro Vella, su richiesta della signora Brunella Sarno, vedova del compianto collega Paolo Caruso, impossibilitata a partecipare, e Sandra Guerra, vedova dell'avvocato Michele Ciarlo, prematuramente scomparso per mano della malavita organizzata, sorella della collega Tessa.

L'avvocato Anna De Nicola, consigliere segretario e direttore della Scuola di formazione "Fiorentino De Nicola", ha ringraziato i colleghi che si sono adoperati nella correzione dei compiti dei partecipanti al corso, dando appuntamento ai praticanti, che intendono cimentarsi nelle simulazioni delle prove d'esame di avvocato previste dallo stesso, al giorno 7 ottobre dalle ore 16.00 presso la biblioteca per il parere civile.

La cerimonia si è conclusa con il toccante ricordo dei colleghi scomparsi durante l'ultimo biennio, che vogliamo anche noi ricordare su queste pagine: Andrea Torre, Giovanni Ragosta, Alberto Raiola.

Di seguito riportiamo gli interventi del presidente e dei premiati.

Intervento del presidente, avvocato Aniello Cosimato.

Buongiorno a tutti, oggi la Classe Forense premia con la Toga d'Onore il giovane collega Luigi Stanzione che ha riportato un brillante esito all'ultima sessione di esame per avvocato risultando primo fra i candidati del circondario di Nocera Inferiore.

È questa l'occasione per dedicare un affettuoso e nostalgico pensiero alla cara memoria dell'avvocato Paolo Caruso a cui questo riconoscimento è dedicato, egli è ancora presente nel ricordo di tutti quelli che lo hanno conosciuto e stimato sia per le sue qualità umane che per quelle professionali.

Ho saputo che si sta apprestando anche a sostenere l'impegnativo concorso per entrare in Magistratura per indossare una toga prestigiosa quanto quella del difensore che oggi gli consegniamo ricordandogli, comunque, che il bagaglio di esperienze acquisito durante il periodo di pratica forense svolto con assiduità presso lo studio del suo dominus avvocato Giuseppe Mandarino gli sarà senz'altro di utilità per meglio capire, avendoli vissuti, i disagi e le ansie dell'avvocato nell'espletamento del mandato difensivo perché bisogna guardare alla professione che svolgiamo come ad una fonte da cui scaturiscono doveri e responsabilità prima di ottenere le giuste soddisfazioni.

Tanto si potrebbe argomentare sul valore della toga che ti accingi ad indossare con grande merito con il rischio però di cadere nella retorica, ma la sobrietà di questa cerimonia non mi impedisce di rimarcare che essa è un simbolo di libertà che va arricchito con una carica di generosità e di umiltà, segno distintivo della vera nobiltà della professione. Il tuo nome sarà iscritto nell'Albo d'onore del Consiglio dell'Ordine ma ciò costituisce solo l'inizio, la partenza di un percorso che ti auguro anche a nome dei colleghi del Consiglio, lastricato soltanto da grandi soddisfazioni.

Il tuo successo è fonte di compiacimento anche per il Consiglio dell'Ordine che aiuta e segue i praticanti nella loro formazione allo scopo di fornire loro gli ausili necessari per l'esame di abilitazione con la frequenza dei corsi intitolati alla cara memoria di un altro giovane avvocato tragicamente scomparso, Michele Ciarlo. Oggi a conclusione del corso 2012 premiamo il praticante Annarita Fasolino che ha ottenuto il migliore risultato nelle prove scritte con un assegno di 1000 euro per l'acquisto di libri, premio intitolato a Tessa Guerra, valente avvocato penalista e



consigliere dell'ordine nel biennio 2000-2001.

A conclusione di questa cerimonia vogliamo ricordare quei Colleghi che hanno interrotto la loro avventura terrena ma che idealmente si trovano con noi. Tutti erano miei carissimi amici. Andrea Torre, Giovanni Ragosta ed Alberto Raiola.

Intervento dell'avvocato Luigi Stanzione.

Innanzitutto desidero ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ed in particolare modo il suo presidente ed i consiglieri tutti per avermi encomiato della Toga d'Onore per gli esami di abilitazione tenutisi per l'anno 2012/2013; è per me un grande onore ricevere quest'ambito premio, che mi riempie di soddisfazione e gioia. Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia, che mi è sempre vicina, soprattutto nei momenti di difficoltà; poi intendo ringraziare il mio maestro, l'avvocato Giuseppe Mandarino, che mi ha consentito di affrontare il periodo di pratica con serenità e proficuità; nonché l'avvocato Maria Letizia Magliacane, che, con molta pazienza, mi ha seguito nei due anni di pratica, senza mai far pesare le difficoltà quotidiane, che inevitabilmente si appalesano durante il tirocinio della pratica forense. Sicuramente la preparazione ed il continuo aggiornamento, che non deve mancare per assicurare all'avvocato una buona e diligente cura del proprio operato professionale, congiuntamente all'amore per questa professione, spesso bistrattata e sottovalutata, ed il rispetto per i colleghi sono quel *quid pluris* che nobilitano la professione forense.

Il mio augurio per tutti gli avvocati è quello di vivere ogni esperienza giuridica che si presenta come un punto di partenza nel divenire mutevole e caotico della nostra cultura giuridica. Solo con dedizione e sacrificio e soprattutto umiltà ed onestà intellettuale, si riuscirà a migliorare questa bellissima professione. Grazie.

I due premiati:
Annarita Fasolino,
Luigi Stanzione.

Intervento della dottoressa Annarita Fasolino.

A tutti i miei giovani colleghi, su cortese sollecitazione del Consiglio dell'Ordine, vorrei trasferire la mia piacevole esperienza al recente corso di preparazione all'esame di avvocato "Michele Ciarlo". Senza ombra di dubbio, ritengo assolutamente preziosa l'iniziativa promossa dal locale Ordine per tutti coloro che tentano di affacciarsi, per la prima volta, nel mondo della nostra professione. Il corso, tenuto con regolarità e particolare attenzione, propone temi di assoluto interesse che, per il contenuto e la forma, sono simili a quelli proposti all'esame per l'abilitazione forense. Per affrontare le questioni proposte, quindi, i corsisti lasciano le impostazioni specificamente dottrinarie, tipiche dello studio universitario, e iniziano ad approcciarsi ai temi da sviluppare attraverso tecniche caratterizzate da maggiore praticità. È questa, pertanto, la prima occasione in cui le nozioni dottrinarie assorbite negli studi precedenti, si rivelano "strumenti" utili allo svolgimento di casi pratici. In altre parole, con il metodo utilizzato dagli organizzatori del corso, tutti i colleghi hanno la possibilità di "capitalizzare" gli studi universitari attraverso l'esame di casi concreti che, frequentemente, si prospettano negli studi legali. Di solito, infatti, teoria e pratica viaggiano su versati opposti. Spesso incontriamo persone caratterizzate da un grosso acume dottrinario ma che hanno uno scarso senso della praticità. Altre volte, invece, anche nella nostra categoria, vi sono colleghi che, animati da tanta voglia di lavorare, spesso s'imbattono in situazioni in cui rivelano una insufficiente preparazione di base. Il Corso "Michele Ciarlo" si propone di realizzare una egregia sintesi tra queste due caratteristiche contrapposte e, devo dire, molto spesso ci riesce forgiando professionalità di assoluto rispetto. A queste professionalità, giovani avvocati, è affidato il nostro futuro più prossimo. È per questo che il Corso Michele Ciarlo è, di fatti, importante. È per questo che il Corso Michele Ciarlo dovrà ripetersi ogni anno, con rinnovato entusiasmo.

Giurisprudenza

Carmela Bonaduce

Studi professionali e barriere architettoniche.

“Ai fini dell'applicazione della disciplina concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche, la nozione di luogo aperto al pubblico deve essere adoperata in senso elastico, ossia da ricomprendere anche un ambiente privato l'accesso al quale, pur escluso alla generalità delle persone, sia consentito ad una determinata categoria di aventi diritto sebbene regolato da orari di apertura e chiusura o da eventuale appuntamento. Ciò posto è indubbio che, in linea generale, lo studio professionale dell'avvocato debba qualificarsi come luogo aperto al pubblico”.

“L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio e/o al gratuito patrocinio è chiamato a prestare la propria attività professionale in favore di una ampia e indiscriminata platea di aventi diritto. L'avvocato, dunque, esercita in detti casi un *munus publicum* di particolare interesse per la collettività, al quale accede poiché iscritto in appositi elenchi, l'inserimento nel quale avviene a domanda dell'interessato e non certo d'ufficio, né in via autoritativa”.

Questi i principi affermati dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma (sezione prima) nella sentenza n. 303/2013 con la quale è stato deciso il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma avverso le delibere n. 6/2 del 22.01.2007 e n. 102/20 del 12.06.2007 con le quali il Consiglio Comunale di Parma ha ritenuto di ricomprendere nella categoria degli “edifici aperti al pubblico” anche gli studi professionali degli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e al gratuito patrocinio, con la conseguenza della applicabilità a tali strutture dell'articolo 82 del Testo Unico dell'Edilizia relativo alla eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Il Collegio, nella pronuncia in esame, ha in primo luogo chiarito cosa debba intendersi per “luogo aperto al pubblico” ai fini della applicazione della disciplina concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche, affermando la necessità di fare ricorso ad una nozione “elastica”, tale da ricomprendere anche un ambiente privato l'accesso al quale, pur escluso alla generalità delle persone, sia consentito ad una determinata categoria di aventi diritto, sebbene regolato da orari di apertura e chiusura o da eventuale appuntamento, quale è, ad esempio, lo studio professionale dell'avvocato. E, ritiene il TAR, a maggior ragione ciò è vero per gli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'uffi-

cio e/o al gratuito patrocinio, poiché ad essi la legge affida una vera e propria funzione pubblica tanto che il difensore d'ufficio ha addirittura l'obbligo - sancito dalla legge - di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (articolo 97, comma 5, c.p.p.), mentre il patrocinio a spese dello Stato - pur non essendo caratterizzato dalla obbligatorietà - è un istituto volto a garantire l'esercizio del diritto di difesa al cittadino non abbiente e, pertanto, anch'esso è connotato da un indubbio rilievo pubblicistico.

A ciò si aggiunga che il professionista liberamente sceglie di iscriversi in questi particolari elenchi e tale libertà di scelta, da una parte comporta il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato, dall'altra pone in capo al professionista l'onere di adeguare il proprio studio alla normativa statale finalizzata alla eliminazione delle barriere architettoniche.

E, ancora, il Collegio ha esaminato la ratio della normativa che prescrive la rimozione delle barriere architettoniche con riguardo agli studi delle categorie di avvocati specificamente prese in considerazione: “non vi è dubbio”, si legge nella sentenza, “che la ratio della legge sia quella di garantire anche al soggetto disabile la possibilità di usufruire, nella massima autonomia possibile, delle prestazioni rese dal professionista presso il proprio studio, senza che ciò incontri limiti o impedimenti derivanti dall'esistenza di barriere architettoniche”.

Per tutte tali ragioni, il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, concludendo per la legittimità delle delibere comunali impugnate, fissando così un importante ed interessante precedente in materia.

È tempo, dunque, per gli avvocati del Foro di Parma iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e/o al gratuito patrocinio di adeguarsi ai provvedimenti adottati dal Comune e rendere accessibili ai disabili i loro studi professionali.

Gaetano Galotto

L'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis d.lgs. 151/01.

1. L'ordinanza cautelare.

Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, 7 agosto 2013, Papait, Giudice del lavoro. Richiesta di assegnazione temporanea ex articolo 42 bis d.lgs. 151/01. Diniego amministrazione di provenienza. Mancanza di un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio.

“[...] La norma di cui all'articolo 42 bis d.lgs. 151/01, che non prevede evidentemente a favore

del lavoratore un diritto soggettivo incondizionato, stante la necessità del parere favorevole del datore di lavoro, dispone però che l'eventuale dissenso debba essere motivato e l'interpretazione giurisprudenziale in materia è nel senso che l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale, debba analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza al fine di verificare, dandone specificamente conto in motivazione, se e in che termini l'accoglimento della domanda porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente garantita [...]”.

2. Il fatto.

La ricorrente, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi in virtù di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Infermiera Professionale, addetta presso il Reparto di Terapia Intensiva e Cardiocirurgia, chiedeva in via d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. che venisse dichiarato il suo diritto ex articolo 42 bis d.lgs. 151/2001 ad essere assegnata temporaneamente, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, presso l'ASL di Salerno e di conseguenza che venisse ordinato all'Azienda resistente di porre in essere gli atti necessari ai fini dell'assegnazione. In particolare, la ricorrente contestava il parere negativo dato dalla datrice di lavoro secondo cui “[...] l'Azienda non può privarsi, al momento, di una dipendente che ha raggiunto un elevato livello di competenze dopo mesi di attività continuativa; il reparto dove la stessa presta la sua attività lavorativa, la Terapia Intensiva Cardiocirurgica, non presenta del resto flessioni dell'attività di ricovero nell'arco dei 12 mesi” in quanto del tutto generico a fronte della elaborazione giurisprudenziale in materia secondo cui il dissenso deve fare riferimento ad un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio a carico del servizio.

3. La decisione. La sussistenza del fumus boni iuris.

La richiamata norma così dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subor-

dinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Pertanto, viene prevista per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio. Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al solo lavoratore (madre o padre), la disposizione legislativa di cui trattasi ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e, quindi, di garantire l'unità familiare.

La disposizione in questione rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionali inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, i quali, nel postulare i diritti ed i doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti - come appunto l'articolo 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 - a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Dunque, i presupposti richiesti dalla legge al fine di ottenere l'assegnazione temporanea per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa risultano essere i seguenti: 1) la presenza di figli di età minore ad anni tre al momento della presentazione dell'istanza; 2) la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Verificata la disponibilità del posto vacante di corrispondente posizione retributiva nell'ambito dell'amministrazione di destinazione e, ottenuto il suo assenso, occorre che l'eventuale dissenso dell'amministrazione di appartenenza debba essere analiticamente motivato mediante l'assolvimento dell'onere probatorio teso a dimostrare l'“irrimediabile disagio” tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente prevista in favore della famiglia.

Senza dubbio alcuno, appare evidente la restrizione dell'ambito di discrezionalità proprio dell'amministrazione di provenienza che, di fatto, potrà manifestare il proprio dissenso ad una assegna-

zione temporanea solo in relazione a reali, comprovati ed oggettivi impedimenti.

In altre parole non è sufficiente che l'amministrazione giustifichi il proprio dissenso facendo riferimento alla sola scoperta di organico che inevitabilmente il trasferimento del lavoratore comporterebbe, essendo necessario che la stessa dimostri che la temporanea assenza del dipendente determini l'impossibilità di operare in modo efficiente ed efficace ovvero renda eccessivamente gravoso per il personale presente il mantenimento degli standards qualitativi del servizio reso agli utenti; il tutto ovviamente temperato con i diritti del dipendente costituzionalmente protetti. Sul punto, la giurisprudenza in materia ha già avuto occasione di chiarire, facendo espresso richiamo all'articolo 31 della Costituzione, come "[...] l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda della richiedente, [...] deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita" (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 706/2004 e sentenza n. 240/2005).

La suddetta norma impone all'amministrazione di provenienza "[...] non solo di comunicare il proprio dissenso, ma anche, nell'utilizzo del suo potere discrezionale nell'esame della domanda del richiedente, di analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza, dandone specificatamente conto nella motivazione, al fine di consentire la valutazione se ed in che termini l'accoglimento della domanda porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che esigenze di servizio debbano prevalere sulla tutela della maternità, costituzionalmente sancita, e dell'unità familiare, previste dalla norma di cui è invocata l'applicazione [...]" (cfr. Tribunale di Novara, Sez. Lav., ord. 29 giugno 2009).

4. La sussistenza del *periculum in mora*.

Com'è noto, il *periculum in mora* deve rappresentare il fondato motivo di temere l'insoddisfazione del diritto vantato durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.

Ebbene, è appena il caso di chiarire che i valori tutelati dall'articolo 42 *bis* d.lgs. 151/01, per loro stessa natura, non sono suscettibili di attendere la

definizione di un ordinario giudizio di merito.

La giurisprudenza, in casi analoghi, ha già ritenuto che l'interesse all'assistenza morale e materiale della prole per i primi tre anni di vita risulterebbe definitivamente compromesso dai tempi tecnici afferenti l'iter processuale dell'eventuale processo ordinario di cognizione (cfr. *ex plurimis*, Tribunale di Siracusa, Sez. Lav., ord. 29 ottobre 2012; Tribunale di Vibo Valentia, Sez. Lav., ord. 22 aprile 2010; Tribunale di Lecco, Sez. Lav., ord. 27 luglio 2004).

In particolare, in una fattispecie simile, il Tribunale di Bari ha recentemente evidenziato che il requisito del *periculum in mora* deve ritenersi pienamente integrato nella fattispecie in ragione della natura degli interessi alla stessa sottesi, sicché il rigetto dell'istanza di tutela cautelare si risolverebbe nella vanificazione delle ragioni di tutela della prole e di garanzia di una equilibrata crescita dei minori (cfr. Tribunale di Bari, Sez. Lav., ord. 20 marzo 2012).

In sostanza, nelle fattispecie in questione il *periculum in mora* deve ritenersi sussistere in *re ipsa*, tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il legislatore ha inteso tutelare con l'elaborazione della norma di cui all'articolo 42 *bis* del d.lgs. 151/01.

Infatti, i tempi di un giudizio di merito potrebbero significativamente ed irrimediabilmente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, e, in ogni caso, differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza del genitore in ogni momento della vita quotidiana e corrispondentemente maggiore l'impegno materno - specie se vi è necessità di conciliare i tempi e le esigenze proprie della maternità con quelli di un'attività lavorativa svolta fuori sede - sì da far apparire non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio. Per lo stesso motivo il requisito non può essere escluso in ragione del fatto che il lavoratore potrebbe in futuro - condizione peraltro del tutto ipotetica - ottenere l'accoglimento della domanda.

Emiliana Matrone

L'articolo 2697 c.c. è norma chiave in tema di onere probatorio anche nel rito del lavoro.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dottoressa Antonella Paparo, con la sentenza del 27 settembre 2013 n. 3887, afferma che "in difetto di

risultanze inequivoche in ordine agli elementi costitutivi del diritto fatto valere, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'articolo 2697 c.c."

Tale norma, come è noto, stabilisce che quando un soggetto "vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", mentre il convenuto deve provare i cd. fatti modificativi, impeditivi, estintivi.

Nel caso in esame, la ricorrente adiva la Giustizia del Lavoro del Foro di Torre Annunziata, deducendo di aver lavorato, in qualità di collaboratrice domestica e badante, nel periodo dal 19.11.2003 al 01.10.2006, per conto e alle dipendenze di L.F.; di aver lavorato, presso l'abitazione di questi ubicata in Torre Annunziata alla Via..., dalle ore 06:00 del mattino fino alle ore 22:00 di tutti i giorni della settimana, tranne il giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 e la domenica dalle 08:00 alle 20:00; di aver eseguito le prestazioni lavorative in totale assenza dell'obbligatoria copertura assicurativa e previdenziale; di aver percepito nell'arco del dedotto rapporto di lavoro una inadeguata retribuzione pari ad euro 480,00 per i primi 8 mesi e di euro 510,00 per il periodo successivo; di essere stata licenziata senza preavviso ed immotivatamente; di non aver percepito nulla per tredicesime mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute, corrispettivo per lavoro straordinario, indennità per vitto ed alloggio, compenso sostitutivo del preavviso e TFR.

Sulla base di tali presupposizioni, la ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento del complessivo importo di euro 45.297,83 per differenze voci retributive e per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, spese, diritti ed onorari di procedura, il tutto in applicazione del C.C.N.L. di settore applicabile alla fattispecie. Il sig. L.F., costituitosi in giudizio, mediante deposito di propria memoria difensiva, contestava parola per parola il contenuto dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare, il resistente dichiarava di aver conosciuto una persona che potrebbe verosimilmente corrispondere proprio alla ricorrente, la quale, di tanto in tanto, si recava presso la sua abitazione proponendosi invano per una sua eventuale assunzione come domestica, peraltro, mai avvenuta.

Esaurita la fase istruttoria, il processo veniva interrotto per il sopravvenuto decesso della parte resistente. A seguito di riassunzione nei confronti degli eredi del *de cuius*, la causa veniva discussa e, quindi, decisa.

Correttamente, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso, argomentando nel senso che "la piattaforma probatoria offerta da chi era gra-

vato del relativo onere, non è tale da fondare un giudizio di accertamento del rapporto di lavoro con le modalità dedotte in ricorso". Ed, invero, i testi escussi "pur riferendo di ricordare di aver visto la ricorrente presso l'abitazione del L. nel periodo indicato in ricorso non hanno saputo riferire dell'orario di lavoro osservato se non per quanto appreso dalla stessa ricorrente".

Il rigoroso indirizzo espresso dalla Giustizia del Lavoro del Foro di Torre Annunziata con la sentenza in parola è corroborato dall'uniforme orientamento dei giudici di legittimità.

Sul tema, infatti, la Suprema Corte soggiunge che in base al principio generale, desumibile dall'articolo 2697 c.c., secondo il quale, come poc'anzi si è detto, il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione *ex* articolo 36 Cost., fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito; mentre, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo).

Inoltre, la Cassazione precisa che il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro deve provare solo l'entità e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'articolo 36 Cost. (Cass. 4523/2000).

Grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale, ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo, etc.

Sul tema, il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice dottore F. Ruggiero, con la sentenza n. 1107 del 19.09.2013, chiarisce che nel rito del lavoro "la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento (Cass. 535/2003)".

Ancora, i fatti costitutivi del diritto al compenso

per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'articolo 432 c.p.c. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass. 6623/2001).

Infine, la Cassazione puntualizza che "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testimoni, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (Cass. 6760/2003).

Per completezza, è interessante osservare che, nel caso concreto, non può ritenersi operante, a causa della richiamata insussistenza probatoria, neppure la previsione dell'articolo 432 c.p.c., secondo cui il giudice, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, ha il potere-dovere di liquidare anche d'ufficio, con valutazione equitativa, la prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore.

Infatti, la valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice dall'articolo 432 c.p.c., ha ad oggetto il valore economico di questa e non la determinazione dell'esistenza della stessa, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta, ed, inoltre, essa è ammissibile soltanto ove il giudice - in una situazione di incertezza probatoria determinata dall'insufficienza delle risultanze istruttorie - non abbia alcuna possibilità di colmare tali lacune con l'esercizio di poteri di ammissione di ufficio di mezzi probatori.

Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, sentenza n. 3887/2013.

Fatto e diritto

Con ricorso in riassunzione, la ricorrente in epigrafe, esponeva:

a) di aver lavorato dal 19.11.2003 all'01.10.2006 alle dipendenze del *de cuius* L.F. Con mansioni di domestica e badante;

b) di aver lavorato nei giorni e secondo gli orari precisati in ricorso;

c) di non aver percepito la retribuzione minima contrattuale, la 13ma mensilità, la retribuzione durante il periodo di ferie, il pagamento del lavoro straordinario e del TFR. Tutto ciò premesso la lavoratrice chiedeva a questo giudice che la parte resistente venisse condannata al pagamento in proprio favore della complessiva somma precisata in ricorso per i titoli predetti, con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio L.T. e L. M. contestando radicalmente la fondatezza della domanda.

Svolta la necessaria istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo e della motivazione.

Nel merito la domanda è infondata e va rigettata. L'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo non ha rinvenuto sufficienti elementi di supporto nell'istruttoria espletata.

Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice, deve infatti concludersi per l'assenza di adeguati elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente.

Ed invero le testi S.T. e N.R.P., introdotte entrambe da parte ricorrente, pur riferendo di ricordare di aver visto la ricorrente presso l'abitazione del L. nel periodo indicato in ricorso non hanno saputo riferire dell'orario di lavoro osservato se non per quanto appreso dalla stessa ricorrente.

In definitiva la piattaforma probatoria offerta da chi era gravato del relativo onere, non è tale da fondare un giudizio di accertamento del rapporto di lavoro con le modalità dedotte in ricorso.

Pertanto, in difetto di risultanze inequivoche in ordine agli elementi costitutivi del diritto fatto valere, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'articolo 2697 c.c. per cui la domanda deve essere rigettata.

Quanto sopra è assorbente di ogni ulteriore questione.

Sussistono giusti motivi, attesa la qualità delle parti, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

a) rigetta il ricorso;

b) compensa le spese.

Torre Annunziata, 27.09.2013

Il giudice dottoressa Antonella Paparo

Depositata in Cancelleria

27.09.2013

Rossella Ugliano

Reati contro il patrimonio.

Furto in supermercato.

Occultamento della merce prelevata all'interno di una borsa o sulla persona dell'agente.

Sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. Esclusione.

Nota a Corte di Cassazione, sentenza n. 40354 ud. 18 luglio 2013, deposito del 30 settembre 2013.

"Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una casa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce".

La sentenza n. 40354 della Corte di Cassazione Sezione Unite penali, ha affermato un importante principio di diritto che toglie qualsiasi dubbio per quanto riguarda l'esclusione dell'aggravante, con riferimento al reato di furto nel caso sottoposto alla Suprema Corte. Difatti la parte ricorrente deduceva che esclusa l'aggravante il reato era perseguibile a querela; nella fattispecie quest'ultima era stata redatta dalla responsabile del supermercato, senza specificare o allegare la qualifica di legale rappresentante dell'esercizio, quindi vi era una carenza di legittimità a proporla.

La Corte di Cassazione ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene "il responsabile dell'esercizio commerciale è legittimato alla querela non in virtù di investitura formale o implicita da parte del proprietario, bensì nella veste di persona offesa".

La suindicata interpretazione è corretta poiché la legittimazione a proporre querela nasce dalla legge stessa, che la attribuisce alla persona offesa; nel nostro caso il responsabile dell'esercizio com-

merciale è legittimato alla querela non in virtù di investitura formale o implicita da parte del proprietario, bensì nella veste di persona offesa.

Recentemente, a supporto di questo orientamento, è stato precisato che l'incriminazione per il reato di furto tende alla tutela del possesso di cose mobili, infatti il possesso stesso deve essere inteso nel senso "più ampio e comprensivo nella detenzione a qualsiasi titolo, esplicatesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore".

La Suprema Corte con questa sentenza ha affermato un altro principio di diritto: "L'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'articolo 625, comma primo, n. 2, c.p. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene".

Occorre ribadire che, antecedentemente a questa pronuncia vi erano diversi orientamenti giurisprudenziali discordanti.

Il primo di essi escludeva l'esistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. Infatti la IV Sezione della Corte di Cass. Pen., ritiene che l'aggravante del mezzo fraudolento ricorre quando la condotta presenti una significativa ed oggettiva maggior gravità dell'ipotesi ordinaria in ragione delle modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene sottratto. Pertanto questa condotta deve essere posta in essere oltre con l'occultamento del bene ma deve eludere qualsiasi controllo sul bene stesso.

Quindi non basta solo nascondere l'oggetto per aggiungere l'aggravante in esame, poiché vi è la necessità che un determinato comportamento colga di sorpresa la volontà del detentore.

Invece, considerando il secondo orientamento giurisprudenziale, si identifica la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, infatti l'occultamento sulla persona o sotto l'abbigliamento fa sì che il comportamento deve essere basato sull'astuzia con l'intento di eludere e vanificare le cautele e gli ordinari accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa dei propri beni. Nella sentenza esaminata la Suprema Corte ha aderito alla prima soluzione interpretativa, tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale della locuzione "mezzo fraudolento",



che è stato definito come “stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose.”

La Suprema Corte ha ritenuto valida e conforme alla ratio questa interpretazione affermando che “le cose altrui vengono aggredite con misure di affinata efficacia che rendono più grave e mostrano altresì maggiore intensità del dolo, più intensa risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale”. Definito e chiarito il nucleo antigiuridico dell'aggravante, occorre risolvere i dubbi che solitamente nascono accanto alle figure giuridiche nelle situazioni controverse e sfumate come nel caso sottoposto alla Suprema Corte. Occorre, quindi, analizzare la disposizione aggravante per poter meglio definire il principio di offensività. Infatti è stato assunto che “nel segno dell'offensività, il legislatore è vincolato ad elevare a reati solo fatti che siano concretamente offensivi di entità reali mentre l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattare alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile”. Vi è di più secondo la Corte di Cassazione “i beni giuridici e la loro offesa costituiscono la chiave per una interpretazione teleo-

logica dei fatti che renda visibile, senza scarti di sorta, la specifica offesa già contenuta nel tipo legale del fatto” e dunque, “sul piano ermeneutico che, come è stato suggestivamente considerato in dottrina, viene superato lo stacco tra tipicità ed offensività”.

Fatta la disamina della specifica aggravante nel caso in questione, i giudici di legittimità applicando tale principio di diritto hanno considerato che “il furto con frode, viene riferito a tipiche, ricorrenti situazioni come l'uso di chiavi false o grimaldelli, la scalata dell'edificio, l'uso di carte bancomat false e simili. Meno classificabile e più raro l'uso di raggiri o artifici volti ad ingannare la vittima in modo che sia favorita l'acquisizione della cosa”. Pertanto, vi è necessità che la condotta deve avere le caratteristiche dell'efficienza offensiva, tale da cogliere di sorpresa la contraria volontà del detentore della cosa.

Quindi, a parere della scrivente, la sentenza esaminata tutela sia la detenzione qualificata, ovvero l'esercizio di un potere sulla cosa, nella sfera di vigilanza del possessore, che racchiude il potere di utilizzare gestire e disporre della cosa, implicando di per sé un diritto che tenda a “confermare” un potere già di fatto esercitato quale la custodia e l'alienazione del bene, proprio in virtù della mansione ricoperta nell'esercizio commerciale. Tale osservazione completa la visione giurisprudenziale che dà la facoltà di proporre la querela al proprietario ed a chi esercita sulla cosa altri diritti reali di godimento.

Dottrina

Barbara Barbato

L'interposizione di manodopera.

L'articolo 2127 c.c. (Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo) appartiene a quelle norme del codice civile tuttora esistenti, ma di fatto sostanzialmente abrogate dalla sopravvenienza di nuove discipline regolanti la medesima materia per intero; difatti l'articolo in commento è venuto meno a seguito dell'introduzione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ora a sua volta abrogata e sostituita dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'articolo 2127 c.c. disciplinava solo l'ipotesi particolarissima di interposizione di manodopera, quella posta in essere tramite “dipendenti” dell'imprenditore, retribuiti a cottimo (e quindi in funzione del lavoro effettivo svolto in un arco di tempo a favore dell'imprenditore), che a loro volta assumono e retribuiscono altri lavoratori, al fine di eseguire il lavoro ricevuto e conseguire il risultato di cottimo (e l'utile di cottimo conseguente), collettivamente, come squadra di lavoro, indipendentemente dalla misura dell'apporto di ciascuno di essi (trattasi del cd. “cottimo collettivo autonomo”).

Il divieto di interposizione di manodopera, introdotto con la legge n. 1369/1960, rispondeva invece, più in generale, all'esigenza di evitare che l'imprenditore, interponendo un terzo soggetto che si limitasse ad assumere, dirigere e retribuire la manodopera, senza impiego di propri capitali ed attrezzature, potesse sfuggire alle obbligazioni conseguenti alla diretta utilizzazione della prestazione lavorativa. Si trattava, pertanto, di una finalità chiaramente antifraudolenta per evitare i processi di esternalizzazione e apprestare una maggiore tutela in favore del lavoratore. Tutela manifestata nella coincidenza tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione effettiva della prestazione lavorativa, da parte dell'effettivo utilizzatore della prestazione, delle responsabilità e degli obblighi che il sistema pone a carico del datore di lavoro. Dunque, per “interposizione di manodopera” si intendono tutte quelle molteplici situazioni nelle quali un datore di lavoro (cd. “committente” o “interponente”), anziché assumere direttamente il personale di cui ha bisogno per la propria attività, si avvale della forza lavoro fornita da un terzo soggetto (cd. “appaltatore” o “interposto”), i cui dipendenti (assunti e retribuiti da quest'ultimo) svolgono però la propria prestazione a favore del primo (detto anche “utilizzatore”). La legge 1369/60, quindi, vietava ogni forma di interposizione personale nel contratto di lavoro, ponendo un generale e tassativo divieto

di intermediazione e interposizione, in particolare vietava sia la fornitura di manodopera (cd. somministrazione di lavoro altrui) reclutata dall'assuntore interposto ed impiegata sotto la direzione dell'imprenditore interponente, sia il vero e proprio appalto di manodopera utilizzata dall'interponente sotto la direzione dello stesso appaltatore interposto. La sanzione prevista dalla legge per queste ipotesi era particolarmente severa: i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dalla legge erano considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente avesse utilizzato la loro prestazione. Nel corso degli anni novanta il divieto posto dalla legge 1369/60 era stato ritenuto troppo rigido e soprattutto poco idoneo a governare le trasformazioni intercorse nel mercato del lavoro e nelle organizzazioni produttive.

Così, la legge 196/97 aveva alla fine introdotto anche in Italia l'istituto del lavoro interinale (denominato dal legislatore “fornitura di lavoro temporaneo”), già presente da tempo in altri ordinamenti europei e consistente nella relazione trilaterale in base alla quale un'agenzia intermediale inviava temporaneamente un lavoratore da essa stessa assunto presso un terzo (utilizzatore), per effettuare una prestazione di lavoro a disposizione di quest'ultimo.

Questa relazione trilaterale era articolata su due rapporti contrattuali distinti anche se collegati: il contratto di fornitura, cioè il contratto commerciale stipulato tra agenzia fornitrice e utilizzatore; ed il contratto di lavoro, stipulato tra agenzia fornitrice e singolo lavoratore.

Caratteristica del lavoro interinale era la dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro in testa al fornitore e la sua esecuzione alle dipendenze dell'utilizzatore, al quale spettava l'esercizio dei poteri direttivo e di controllo.

L'attività di fornitura era consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro previo accertamento della sussistenza di numerosi requisiti.

Il ricorso al lavoro interinale, poi, era consentito soltanto per il soddisfacimento di esigenze temporanee dell'utilizzatore, la cui determinazione era affidata soprattutto alla contrattazione collettiva. Inoltre il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo era sottoposto ad una regolamentazione alquanto minuziosa al fine di tutelare il lavoratore. In sostanza, si può dire che il lavoro interinale si collocava in una posizione di eccezione o quanto meno di deroga rispetto al generale divieto di interposizione nell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Si comprende, pertanto, da un lato, come tale divieto continuasse a trovare diretta applicazione

nei casi di pseudo-appalto e, dall'altro, come la stessa legge 196/97 richiamasse l'applicazione della legge 1369/60 e delle sanzioni civili e penali da questa previste, nel caso di violazione delle più importanti previsioni limitative stabilite dalla disciplina del lavoro interinale.

Successivamente, la legge 18 giugno 1998 n. 192 dispose una liberalizzazione controllata del contratto di subfornitura, implicante l'esternazione di una fase del processo produttivo dell'impresa committente.

Nel contesto degli sviluppi economici e normativi sopra evidenziati, si inserisce la pubblicazione, nell'ottobre del 2001, del "Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia", redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi. Si tratta di un documento politico che riassume, per espressa affermazione del Ministro competente, le riflessioni sul governo in materia. Appare opportuno il richiamo di tale documento poiché esso sorregge il successivo impianto normativo, costituito dalla legge delega n. 30/2003 e dal conseguente d.lgs. n. 276/2003.

Tale decreto rappresenta la vera svolta che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del contratto di somministrazione di lavoro, abrogando in un colpo solo sia la legge n. 1369/60 che la n. 196/97.

In forza della nuova disciplina, le imprese possono avvalersi di manodopera per il tempo strettamente necessario (quindi a tempo determinato) a fronte di ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo o sostitutivo, sebbene il vero aspetto innovativo sia costituito dalla possibilità di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cd. Staff Leasing).

Le nuove norme definiscono la somministrazione di lavoro come quel contratto che può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, definito somministratore, e a ciò autorizzato (presso il Ministero del lavoro è prevista l'istituzione di un albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale).

Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla precedente legge 1369/60, che vietava la somministrazione di manodopera.

Tale somministrazione è autorizzata purché rientri in un certo ambito ed in certi limiti.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la somministrazione è ammessa esclusivamente per ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo e sostitutivo, individuate espressamente dalla legge, ovvero:

- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;

- per servizi di pulizia, custodia e portineria;
- per servizi da o per lo stabilimento, trasporto persone e trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione risorse, gestione, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- per la gestione dei call center;
- per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per la specializzazione di quella normalmente impiegata nell'impresa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Al di fuori di queste ipotesi, la somministrazione è vietata e, se avviene, tutti gli atti compiuti dal somministratore si intendono compiuti dal soggetto che ha utilizzato la prestazione.

Il relativo contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere gli elementi precisati dall'articolo 21 del decreto (a titolo esemplificativo: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; il numero dei lavoratori da somministrare; i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; la data di inizio e la durata prevista dal contratto; le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori; il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative).

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è invece ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico-produttivo e organizzativo ed è vietata l'utilizzazione per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e presso unità produttive nelle quali si sia proceduto nel semestre antecedente a licenziamenti collettivi o sia stata concessa la sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro.

Il termine inizialmente posto al contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. In merito agli aspetti sanzionatori, sono previsti due distinti regimi, uno volto a contrastare la somministrazione irregolare, quella cioè stipulata al di fuori delle condizioni di regolare utilizzazione e liceità, l'altro a reprimere quella fraudolenta, cioè posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Nel primo caso il lavoratore può rivolgersi al giudice del lavoro chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di colui il quale ne abbia realmente utilizzato la prestazione. Nel secondo caso alle sanzioni già previste si aggiunge la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro applicabile sia al somministratore che all'utilizzatore per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Infine, il Ministero del lavoro ha diramato diverse circolari attuative ed interpretative della legge; in particolare, con la circolare n. 7/2005 ha specificato che, nel caso della somministrazione fraudolenta, il contratto deve considerarsi nullo ex articolo 1344 c.c., con conseguente imputazione *ex tunc* dei rapporti di lavoro all'effettivo utilizzatore. Alla luce di quanto esposto, seppur è evidente che la cd. legge Biagi ha del tutto abrogato la vecchia disciplina sul divieto di intermediazione e somministrazione di mano d'opera, è opportuno precisare che essa ne ha comunque mantenuto fermi i principi ispiratori a tutela del lavoratore, anche se è aumentata la cd. flessibilità in uscita, con l'elusione di una norma cardine del nostro ordinamento (qual è ancora l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori).

Maria Grazia Coppola

Legge 15 ottobre 2013 n. 119: nuove norme per prevenire e contrastare il "Femminicidio".

Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero delle donne che hanno perso la vita vittime di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori compiuti da partner o ex partner che mediante simili efferatezze intendono annientare la figura femminile non solo fisicamente nella sua identità e libertà, ma anche nella sua dimensione psicologica.

Sulla scia dei recenti tragici fatti di cronaca, che hanno provocato un vero e proprio allarme sociale, è intervenuto di recente il legislatore mediante l'adozione di misure volte ad inasprire il trattamento punitivo degli autori di tali condotte, introducendo misure di prevenzione per garantire una maggiore e piena tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica.

Tali misure sono contenute nel decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2013, n. 242.

La legge è divisa in quattro parti e solo i primi cinque articoli del Capo I, rubricato "Prevenzione e contrasto della violenza di genere", riguardano il

"Femminicidio". Nello specifico, la legge 119/2013, modifica gli articoli 572, secondo comma, 609-ter e 612-bis del codice penale, introducendo nuove aggravanti nel caso in cui: il delitto di maltrattamenti in famiglia sia compiuto in "presenza di minore degli anni diciotto"; il delitto di violenza sessuale sia compiuto "nei confronti di donna in stato di gravidanza" (articolo 609-ter n. 5-ter) e nei confronti "di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza" (articolo 609-ter n. 5-quater); gli atti persecutori siano compiuti dal "coniuge anche separato o divorziato" e da persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa "ovvero se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici"; inoltre, viene modificato il quarto comma dell'articolo 612-bis, con la previsione della irrevocabilità delle querela proposta, allo scopo di sottrarre le vittime di stalking e di violenza, da atti di intimidazione tendenti alla revoca della denuncia. Sono state previste, poi, una serie di modifiche al codice di procedura penale per procedimenti riguardanti i delitti di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale. In particolare, all'articolo 299 del c.p.p. "Revoca e sostituzione delle misure", dopo il comma 2 è stato introdotto il nuovo comma 2-bis, con il quale viene garantita una continua informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento del procedimento penale, mediante "la comunicazione al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio" dei provvedimenti di revoca e sostituzione attinenti alle misure cautelari personali previste agli articoli 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Inoltre, la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste agli articoli 282-bis c.p.p. e 282-ter c.p.p., deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa, o in mancanza di questo, alla persona offesa "a pena di inammissibilità". La legge prevede, nel contempo, la facoltà per le Forze di Polizia giudiziaria, di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p. ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa. Vengono introdotte, per di più, una serie di misure di prevenzione contro la vio-

lenza domestica ovvero contro “tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica, o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali e precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Nello specifico, nel caso in cui alle Forze dell’Ordine sia segnalato un episodio di violenza domestica, il Questore può procedere, anche in assenza di querela, previa assunzione delle informazioni necessarie e sentite le persone informate, all’ammonizione dell’autore del fatto. Infine, è anche stabilito che i reati di maltrattamenti, gli abusi, gli atti intimidatori in danno dei familiari o conviventi, sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito. La necessaria tutela contro gli atti di violenza nei confronti dei soggetti più deboli della società, viene estesa anche, giustamente, nei confronti degli stranieri vittime di violenza domestica. Infatti l’articolo 4 della legge 119/2013, modifica il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le condizioni dello straniero di cui decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 289, con l’aggiunta dell’articolo 18-bis, nel quale è previsto che qualora “siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità”, a questo possa essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentirgli di sottrarsi alla violenza. Concludendo, è stato adottato, un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” con la finalità di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso la sensibilizzazione della collettività e “promuovendo l’educazione alla relazione contro la violenza nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere”. Oltre a ciò, il Piano d’azione elaborato, prevede: il potenziamento delle “forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza” e tende, per di più, a “garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking” al fine di “accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte”. In definitiva, si può affermare che il nostro Ordinamento Giuridico con la legge 119/2013, si è arricchito di un provvedi-

mento che costituisce un importante passo avanti per prevenire la violenza di genere e proteggere le donne ed i soggetti più deboli della società da maltrattamenti, violenza domestica e di atti persecutori. Un doveroso pensiero va a tutte le vittime di violenza criminale.

Angelo Mondelli

Diritto penale: concetto di antigiuridicità.

Per comprendere se un determinato fatto tipico previsto dal codice penale e da altre leggi speciali in materia sia *contra legem* occorre che esso sia antigiuridico, occorre far quindi riferimento alla seguente affermazione: la tipicità del fatto costituisce un indizio della sua antigiuridicità? Per accertare se un fatto tipico è anche antigiuridico occorre verificare che nella commissione di un fatto, di per sé ritenuto illecito dal diritto penale, si è in presenza dell’esistenza del fatto tipico e nel contempo dell’assenza di situazioni o circostanze, a cui l’intero ordinamento giuridico attribuisca una giustificazione del fatto compiuto (è questo il caso in cui si è in presenza delle cd. cause di giustificazione o esimenti) “non avendo una funzione prettamente giuridico-penale”. Nel caso in cui venga acclarata la presenza di predette situazioni o circostanze viene meno il cd. “valore indiziante” del fatto tipico il quale, pur restando tale, non è antigiuridico, in quanto si è in presenza di una norma permissiva che “facoltizza” lo sviluppo del fatto tipico, arrivando addirittura ad imporlo. La relazione che intercorre fra una norma di tipo permissivo ed una di divieto si differenzia dal fatto che l’eventuale capacità operativa di una norma permissiva non varia, né tantomeno limita il divieto in quanto tale, ma ne esclude l’applicabilità a determinati casi concreti. Tale attività si fonda sul cd. “principio di non contraddizione”, secondo il quale un ordinamento giuridico non può nello stesso tempo consentire e vietare un analogo fatto, creando quindi un conflitto tra norme. La soluzione del conflitto si ottiene “facoltizzando” la norma permissiva, la quale deve prevalere, in quanto rispetto ad una norma di divieto presenta un elemento definito “specializzante” che disciplini i casi in cui, oltre ad essere presenti nell’interesse gli elementi descritti dalla singola norma incriminatrice, siano presenti anche elementi rappresentati dalla norma permissiva. Dal punto di vista dell’esposizione sistematica della dottrina del reato, la nozione di antigiuridicità si traduce, quasi per intero, nell’individuazione, oltre che nell’analisi, delle fattispecie permissive, le quali possono interagire con il fatto

tipico escludendone la contrarietà al diritto oggettivo. Le fattispecie di tipo permissivo sono differenti da quelle che qualificano gli elementi del fatto tipico, i quali devono essere contenuti necessariamente nel diritto penale. Se un determinato fatto tipico sia anche un fatto antigiuridico occorre verificarlo tenendo conto di ciò che prevede l’intero ordinamento giuridico e non le singole norme che lo compongono. Le fonti delle singole fattispecie permissive possono essere ritrovate anche in altri settori dell’ordinamento, ove quelle norme sono utilizzate a conseguire degli scopi che oltrepassano la funzione cd. giustificativa che ad esse spetta nel quadro del sistema giuridico penale (come ad esempio le disposizioni previste dalla nostra Costituzione), non solo nel diritto penale. Per meglio comprendere quanto si pone ad esempio l’articolo 40 Costituzione, disposizione costituzionalmente garantita che riconosce il diritto di sciopero. Tale norma ha indubbiamente una designazione che si pone “in soccorso” alle esigenze del diritto penale, all’interno della quale deve essere ricercata una fonte di non antigiuridicità di talune condotte tipiche, come ad esempio il caso di interruzione di un pubblico servizio, fattispecie di cui all’articolo 340 del codice penale. Tenendo presente quanto detto in precedenza è facile intendere il motivo per cui risulta impossibile redigere un elenco “chiuso” che raccolga tutte le cause di giustificazione o le limiti solo a quelle individuate all’interno della struttura codicistica, al contrario, esse trovano riscontro in un elenco “aperto”, nel quale il legislatore può inserire nuove previsioni normative, trovando terreno fertile nell’interpretazione o nell’analogia, infatti, secondo la dottrina dominante, nel caso delle cause di giustificazione, non vige il divieto di applicazione analogica, ricorrendo in questo caso la cd. analogia *in bonam partem*. Tale asserzione trova fondamento in due diverse ragioni, in primis le disposizioni su cui si fondano le ipotesi di non punibilità, non sono realmente norme penali, pur essendo inserite all’interno del codice penale, tali disposizioni costituiscono previsioni normative appartenenti all’ordinamento giuridico “generale”, di cui esprimono principi validi che vanno oltre lo stretto ambito di applicazione del diritto penale. A ragion veduta lo stato di necessità, infatti, oltre ad essere previsto nell’articolo 54 del codice penale è espressamente definito, in modo simile, anche nell’articolo 2045 del codice civile. In secundis occorre tener presente che il divieto di analogia, inteso in modo assoluto nel diritto penale, è sicuramente da collegare al principio di legalità o di stretta legalità, precisato nell’articolo 1 del codice penale, nella misura in cui per divieto

deve intendersi il sottrarsi alla creazione di reati per via giurisprudenziale, ovvero in violazione di una regola espressa dall’ordinamento. Il divieto di analogia, intesa *in bonam partem*, non trova applicazione nel momento in cui si verifichi mancata creazione di una nuova norma incriminatrice, ma della estensione dei principi ispiratori di una norma limitativa della responsabilità penale oggetto di sanzione. L’esclusione del divieto di analogia presuppone la possibilità di riconoscere l’esistenza di cause di giustificazione non previste espressamente dalla legge, ma individuate in via interpretativa.

Ripercorrendo quanto detto in precedenza ben si comprende il perché utilizzando l’espressione “il fatto non costituisce reato” si è in presenza di una causa di giustificazione che esclude l’antigiuridicità facoltizzando, quindi rendendo lecito, il comportamento del soggetto agente. Nel diritto penale con il termine antigiuridicità, secondo autorevole dottrina, si esprime “il rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l’ordinamento giuridico nel suo complesso. Tale rapporto di contraddizione non si configura quando anche una sola norma, prevista all’interno dell’ordinamento giuridico, dà facoltà oppure rende doverosa la realizzazione del fatto che risulta penalmente rilevante”. Se tale fatto è commesso in assenza di ogni causa di giustificazione, è di per sé antigiuridico, costituirà quindi reato in quanto concorreranno altri estremi come la colpevolezza o la punibilità.

Bibliografia
C. Fiore, *Diritto Penale parte generale*, volume primo, Torino, UTET, 1999, ristampa, ISBN 88-02-04719-7.
G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto Penale parte generale*, Zanichelli editore, 2009, ristampa, ISBN 9788808161727.

Mariella Orlando

Le questioni dello smaltimento rifiuti. Dalla Tarsu alla Tares.

Premessa.

Le eterogenee denominazioni delle varie entrate degli Enti locali, spesso, sembrano trascurare la loro esatta riconduzione non solo al genere dei tributi ma alla specie delle imposte o delle tasse. Non può non evidenziarsi che, in presenza di un bene pubblico o della fruizione di un pubblico servizio il discrimine tra corrispettivi e tributi (tasse) è molto sottile, per cui il regime da applicare dipende esclusivamente dalla scelta effettuata dal legislatore, sulla base di valutazioni squisitamente politiche.

Ciò dato si evidenzia che la natura tributaria di un certo prelievo, superati il mero dato formale ed il

nomen iuris si basa su tre diversi e tipizzati profili: quello della struttura (fonte legale dell'obbligazione), della funzione (concorso delle spese pubbliche) e del regime della fattispecie (disciplina tributaria del rapporto), criterio, quest'ultimo, che assume rilievo solo in caso di inadeguatezza del dato strutturale e di quello funzionale non essendo, dunque, di per sé decisivo¹.

La stessa Corte Costituzionale ha argomentato nel senso che ai fini dell'individuazione della natura tributaria di una data prestazione, devono sussistere necessariamente alcuni criteri, che, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. A detto orientamento si è uniformata anche la Cassazione nella sua più recente evoluzione giurisprudenziale².

In questi termini è fondamentale interrogarsi sulla effettiva natura della Tariffa di igiene urbana sia in vista dell'individuazione degli spazi regolamentari che il singolo Comune può colmare per rendere il prelievo legato alle specifiche esigenze del territorio locale, che ai fini giurisdizionali per garantire una piena tutela posto che l'articolo 2, d.lgs. n. 546/1992 costituisce il limite massimo dell'estensione della giurisdizione del giudice tributario.

Infatti, dall'eventuale riconoscimento della natura tributaria della Tia, dovrebbe conseguire la posizione di supremazia dell'ente impositore verso il soggetto privato, che si estrinseca con le modalità di riscossione delineate da leggi e regolamenti, l'esclusione dall'Iva, la giurisdizione del giudice tributario; se, invece, si riconosce la natura privatistica della Tia, in quanto corrispettivo di un servizio, ne dovrebbe discendere il rapporto paritario tra le parti contrattuali, così da far venire meno ogni potestà di accertamento e disciplina sanzionatoria, l'assoggettabilità all'Iva del corrispettivo, la giurisdizione del giudice ordinario.

Il presente contributo si propone di evidenziare alcuni punti salienti del travagliato e per certi versi confuso percorso normativo della tassa/tariffa sui rifiuti.

1. L'evoluzione normativa.

L'articolo 14³, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 387, della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a

prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46). I commi 8 e 9 del citato articolo 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto, il d.p.r. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'articolo 49, d.lgs. 22/1997 (cd. decreto Ronchi), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la cd. Tia1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni"⁴. Il d.p.r. 158/1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'articolo 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), recante la disposizione della cd. Tia2 disciplina i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e determinata la tariffa, garantendo l'assenza di oneri per le autorità interessate". La norma è un "ponte" tra la Tia e la Tares. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'articolo 14 d.l. 201/2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della Tia1 (e della Tia2).

Si può, infatti, rimarcare come nella Tares:

a) la tariffa sia commisurata - almeno nella versione "tributaria" - alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (articolo 14, comma 9, d.l. 201/2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal d.p.r. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (articolo 5, comma

2, e articolo 6, comma 2 d.p.r. 158/1999);

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (articolo 14, comma 11, d.l. 201/2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'articolo 49, d.lgs. 22/1997 (Tia1) e il comma 4 dell'articolo 238, d.lgs. 152/2006 (Tia);

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (articolo 11, comma 17, d.lgs. 201/2011), previsione già contenuta agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, d.p.r. 158/1999;

d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (articolo 11, comma 18, d.lgs. 201/2011), norma già contenuta all'articolo 49, comma 14, d.lgs. 22/1997, e all'articolo 238, comma 10, d.lgs. 152/2006;

La piena compatibilità del d.p.r. 158/1999 con le disposizioni recate dal d.l. 201/2011 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa essere svolta direttamente sulla base dello stesso d.p.r. 158, limitando i richiami delle norme della Tares a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

2. Dalla Tarsu alla Tia.

Sulla natura giuridica della Tia si è molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, in particolare modo al fine di considerare la sottoposizione della stessa all'Iva.

Con il passaggio dalla Tarsu alla Tia la situazione, secondo l'impostazione dell'amministrazione finanziaria, è radicalmente mutata, avendo la tariffa di igiene ambientale natura non tributaria, come emerge dallo stesso articolo 49 che configura la tariffa alla stregua di un corrispettivo, nel presupposto che l'espletamento del servizio avvenga secondo regole di diritto comune.

Pertanto, verificandosi i presupposti impositivi soggettivo ed oggettivo, la tariffa deve essere assoggettata all'Iva, con aliquota agevolata del 10%. L'amministrazione finanziaria, con successiva pronuncia, ribadendo il carattere non tributario della Tia, ha confermato l'assoggettabilità ad imposta della stessa, dovendosi distinguere, ai fini della copertura dell'onere economico di

un'attività o di un servizio pubblico, la tassa - per natura esclusa da Iva in virtù della natura propriamente tributaria, analoga all'imposta, dagli altri moduli di entrata diversi dal regime fiscale, quali tariffe, canoni, prezzi pubblici, che, invece, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge Iva, sono soggetti a tale tributo. Senonché, l'interpretazione amministrativa è stata contraddetta dai giudici tributari, a conclusione di un articolo inter giurisprudenziale. In particolare la Corte Costituzionale con la decisione n. 238 del 2009 ha affermato che le controversie in materia di Tia hanno natura tributaria precisando nelle motivazioni che la tariffa in questione non è neanche soggetta ad Iva in quanto non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.

Da ciò la giurisprudenza di legittimità ha subito tratto gli argomenti per ribadire che la tariffa di igiene urbana (Tia), così come disciplinata dall'articolo 49 del d.lgs. n. 22/1997, ha natura tributaria e quindi è esclusa da Iva analogamente alla Tarsu.

La natura di tributo risulta rintracciabile nella circostanza che il contribuente non paga una tariffa collegata al servizio ricevuto, che ne determinerebbe l'evidenza sinallagmaticità, quanto piuttosto partecipa con gli altri beneficiari della prestazione alla sopportazione dei costi generali.

Di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 13301 del 26.7.2012, nel ribadire la natura tributaria della Tia, ha proceduto ad inquadrarla quale "tassa di scopo che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve".

La natura di tributo di scopo, osserva la Corte, è rintracciabile nella circostanza che i benefici sono ricevuti da parte dei soggetti pagatori in maniera non necessariamente proporzionale alle somme versate. Dunque la finalità del tributo in oggetto è unicamente quella di ripartire il costo di servizio reso dalle amministrazioni tra i soggetti che ne traggono vantaggio.

Tuttavia è innegabile una certa perplessità su tale qualificazione. Infatti tale imposta tendenzialmente non dovrebbe esistere in quanto l'imposta per definizione dovrebbe avere caratteri di generalità e di indeterminazione in modo da affluire entrate indistinte ed indivisibili dell'ente impositore affinché l'ente possa poi spendere in base al proprio bilancio.

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale la Tia non è un tributo di scopo, in quanto non

vi è quell'aspetto della ripetibilità. La impossibilità di sottrarsi volontariamente al pagamento del tributo e di corrisponderlo solo nel caso di effettiva realizzazione dell'opera oltre all'impossibilità da parte del contribuente di individuare lo scopo da realizzare evidenziano chiaramente la natura tributaria "dell'imposta di scopo"⁵.

3. Natura tributaria della Tares⁶.

L'elemento che caratterizza il nuovo tributo è la nuova dicotomia, non a caso si parla di "tributo" e non di "tassa" o di "imposta". Infatti, al suo interno si riscontrano due componenti: la prima, caratteristica di una tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; la seconda, tipica di un'imposta, è esplicitamente volta a finanziare i "servizi indivisibili" dei Comuni. Tralasciando in questa sede considerazioni dottrinarie e giurisprudenziali che nel passato hanno fornito interpretazioni non sempre univoche delle diverse nozioni di tributo, sembrerebbe che il presupposto del nuovo tributo sia molto più simile ad un'imposta che ad una tassa, in quanto è basato non tanto sulla fruizione del servizio, ma - come sostiene lo stesso De Viti De Marco⁷ - sulla copertura dei costi di più servizi di cui una parte a fruizione definita indivisibile. La natura ibrida del prelievo è comunque confermata dalla differenziazione tariffaria tra la quota destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, commisurata alla potenziale produzione degli stessi, e la quota destinata a coprire il costo dei servizi comunali indivisibili, basata in maniera direttamente proporzionale alla superficie imponibile dei locali o delle aree possedute o occupate o detenute. Soggetto passivo è colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibile di produrre rifiuti urbani (comma 3 articolo 14 d.lgs. 201/2011), con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Vengono in sostanza confermati gli stessi presupposti soggetti della Tarsu, ossia l'occupazione o la detenzione dei locali.

Un elemento di novità rispetto ai regimi precedenti è costituito dalla rilevanza del possesso, ma solo in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Si tratta di una disposizione finalizzata a semplificare l'applicazione del tributo, individuando un unico soggetto debitore, nei casi in cui durante l'anno vi sia un uso limitato nel tempo da parte di una molteplicità di diversi occupanti, la cui individuazione risulterebbe difficoltosa.

4. Determinazione della tariffa.

Il comma 9 dell'articolo 14, relativo alla parte di tariffa destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha origine compositiva, essendo in parte mutuata dalla normativa Tarsu e, per parte preponderante, dalla normativa Tia. In particolare dalla Tarsu⁸ deriva la previsione secondo cui "la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con specifico regolamento" da emanarsi, su proposta del Ministero dell'economia e finanza e del Ministro dell'ambiente. Dalla Tia, la Tares, riprende la scomposizione in due quote della tariffa, dopo aver affermato che "il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria" (comma 9, 10 e 12).

Nel dettaglio la nuova disciplina prevede che la tariffa applicabile al tributo possa essere determinata in base al criterio presuntivo sopra citato, per categorie di utilizzo degli immobili dotate di qualche omogeneità interna, in base ad un nuovo regolamento statale da emanarsi entro il 31 ottobre del 2012. In mancanza di tale provvedimento la tariffa dovrà determinarsi applicando le disposizioni dettate dal d.p.r. n. 158 del 1999 (cd. metodo normalizzato), norma tecnica attuativa della Tia1. In questo modo la tariffa è compresa da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti) e una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione). In sostanza, per i Comuni a regime Tarsu l'applicazione del metodo normalizzato con il passaggio al tributo Tares è paragonabile al passaggio dalla Tarsu alla Tia1. Ovviamente i Comuni a Tia1 sono più agevolati in quanto già applicano il metodo normalizzato e dovranno limitarsi ad adeguare i loro regolamenti alla disciplina della Tares. Infine, la nuova disciplina stabilisce che la tariffa è determinata comprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

In ordine alla determinazione della superficie tassabile, il comma 9 dell'articolo 14 della legge n. 228 del 2012 rinvia l'applicazione del criterio dell'80% della superficie catastale (previsto a regime per le unità immobiliari a destinazione ordinaria) al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune.

In fase di prima applicazione, la superficie delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Il Comune⁹ può tuttavia effettuare l'attività di accertamento, relativamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, considerando come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale.

Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l'obbligo di indicare nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno.

5. Gestione del tributo.

Il comma 46 dell'articolo 14 della legge 228/2012 stabilisce che a decorrere dall'1.01.2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. L'abrogazione riguarda la Tarsu, Tia1 e Tia2, nonché il regime speciale per i comuni della Regione Campania introdotto dall'articolo 11, d.l. 30.12.2009 n. 195, conv. con modif. dalla legge 26.02.2010 n. 26.

Viene inoltre abrogata la discussa tariffa per le attività economiche prevista dall'articolo 195, d.lgs. 152/2006, disposizione che resta in vigore solo nella parte in cui conferisce allo Stato il potere di determinare i criteri di assimilazione dei rifiuti. Nell'ambito della normativa Tares viene mantenuta la possibilità di istituire una nuova tariffa, riservata ai Comuni "che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico", avente natura di corrispettivo, che ha lo stesso presupposto, gli stessi soggetti passivi e la stessa disciplina del nuovo tributo. La normativa prevede che il costo del servizio dovrà essere determinato sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento governativo di cui al comma 12 e, in assenza dello stesso, dal d.p.r. 158 del 1999, ma non dice nulla sulle modalità di determinazione delle tariffe.

Tuttavia la mancanza di alcuni riferimenti essenziali nella legge, come la definizione del servizio di cui la tariffa è corrispettivo, l'individuazione dei fruitori, la fissazione delle penalità dovute in

caso di inadempimenti, modalità di definizione della tariffa, rischia di rendere attaccabile la regolamentazione comunale e problematica la gestione della tariffa..

- 1 G. Petrillo, *La qualificazione della natura giuridica della tariffa di igiene urbana*, da *Innovazione e Diritto*, 2012.
- 2 Cass., Sez. Un., ord. 26 gennaio 2011, n. 1782; Cass., Sez. Uni., ord. 10 marzo 2011, n. 5689.
- 3 Prevede infatti il comma 29 dell'articolo 14 d.l. 201/2011 che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa".
- 4 Comma così modificato dall'articolo 1, comma 27, legge 9 dicembre 1998, n. 426.
- 5 F. Amatucci, *Tributi di scopo e politiche tariffarie*, in *Rassegna Tributaria*, n. 5 del 2011.
- 6 L'introduzione del nuovo tributo comporterà l'abrogazione della:
 - Tarsu, d.lgs. 507/1993;
 - Tia1, d.lgs. 22/1997, articolo 49 "i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa";
 - Tia2, d.lgs. 152/2006, articolo 238 "chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11".
- 7 F. Pica, *Le ragioni dei tributi*, Giappichelli Ed., 2002. Antonio De Viti De Marco, studioso di scienza delle finanze del 1800, rileva uno specifico costo che è proprio quello del corrispettivo. Il meccanismo in oggetto è di per sé costoso in due sensi. L'applicazione di esso richiede che sia specificatamente gestito e questa gestione di per sé ha un costo (costo del meccanismo di esclusione). In secondo luogo, l'applicazione di un meccanismo di esclusione comporta che siano esclusi dalla fruizione alcuni soggetti e ciò può essere inappropriato se il costo marginale delle prestazioni è basso, se le prestazioni medesime comportano externalità positive e se il guadagno di equità e di efficienza prodotto dal razionamento attraverso i prezzi è modesto. Questi fenomeni producono, nel tempo, secondo De Viti De Marco, la tendenza a sostituire meccanismi di finanziamento basati sul prezzo (tariffa) con uno strumento più efficiente, e/o più equo, quale può essere l'imposta. La progressiva presa d'atto di questi elementi comporta un processo ove "la tariffa è la culla dell'imposta". Ciò significa che i fruitori del servizio di smaltimento o che, comunque producono rifiuti non hanno interesse all'asportazione del singolo rifiuto, ma di tutti i rifiuti prodotti, in quanto ciò è necessaria alla produzione di beni pubblici, in senso samuelsoniano, che consistono nell'igiene e nel decoro urbano. Secondo De Viti De Marco, un servizio pubblico nasce per l'iniziativa innovativa di un ente pubblico e viene generalmente finanziato con prezzi; allorché il servizio medesimo si afferma, esso viene reso a gruppi via via più cospicui di fruitori; si diviene consapevoli, ad un certo punto del processo, del fatto che questa fruizione è così diffusa che non mette differenza tra chi fruisca in maggiore o minore misura. Se il costo del servizio è basso, se esso produce externalità positive, se è difficile o inappropriato escludere dalla fruizione chi non sia disposto a pagarne il prezzo, se i meccanismi necessari all'applicazione del prezzo sono costosi ed inaffidabili, può essere appropriato eliminare la tariffa finanziando il servizio attraverso imposte, che sono in via di principio strumenti sul piano dell'efficienza e dell'equità più appropriati.
- 8 Articolo 65 del d.lgs. n. 507 del 1993.
- 9 Il Consiglio comunale ha la competenza per l'approvazione delle tariffe. Tale tariffa deve essere determinata "in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente". Va osservato che il concetto di "autorità competente" tenuta ad approvare il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio, non è riferibile ad una nuova specifica. La generalità del richiamo è suscettibile di divenire fonte di contenzioso in quanto tutte le deliberazioni di tariffa potrebbero essere impugnate in mancanza di approvazione del piano finanziario da parte di un'autorità competente chiaramente individuata, con conseguente rischio di annullamento della deliberazione e delle tariffe approvate. Appare auspicabile che la competenza venga esplicitamente riportata in capo al Consiglio comunale, almeno finché non siano chiaramente individuati altri organismi preposti.

Marco Piccolo

La segregazione del patrimonio nel Fondo patrimoniale e nel Trust: affinità e differenze.

Sia il Fondo patrimoniale che il Trust sono istituti che mirano alla realizzazione di un medesimo effetto: la segregazione del patrimonio. Il rovescio della medaglia sta nel fatto che tale segregazione si sostanzia in un limite alla disponibilità di quei beni immessi nel Fondo o nel Trust, volti al raggiungimento di un determinato scopo. Dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato le affinità fra il Trust e il Fondo patrimoniale proprio in virtù dell'aspetto segregativo del patrimonio.

Seppur volti al medesimo effetto segregativo va evidenziato come i due istituti abbiano sostanziali differenze che si sostanziano nella maggiore duttilità di utilizzo da parte del Trust rispetto ai fruitori del Fondo patrimoniale.

È evidente come nel Fondo patrimoniale il vincolo di destinazione venga individuato dal legislatore, cosa che non avviene nel Trust la cui destinazione dei beni è individuata dal disponente nel relativo atto istitutivo. Spostando la nostra attenzione sull'oggetto a cui sono rivolti entrambi gli istituti, il Trust non incontra limiti quanto ai beni conferibili: beni mobili, il denaro, le quote sociali non azionarie; di contro nel fondo patrimoniale possono essere destinati solo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito come si evince chiaramente dall'articolo 167 c.c. La ratio di questa disposizione dell'articolo 167 va ricercata nella volontà del legislatore di dare pubblicità al vincolo di destinazione cui è sottoposto il Fondo patrimoniale. Dal punto di vista soggettivo, il fondo patrimoniale può essere costituito solo in favore di una determinata famiglia legittima e, nel caso in cui sia costituito prima del matrimonio, la sua efficacia è subordinata alla celebrazione dello stesso; pertanto, il Fondo patrimoniale non potrà mai essere costituito ad es. da una coppia di fatto, da una persona divorziata, vedova o nubile, o a favore di un figlio natu-

rale. Il Trust, invece sopperisce all'eccessivo rigore imposto per il Fondo patrimoniale permettendo a tali persone di vincolare determinati beni per far fronte ai bisogni dei figli o del partner.

Vi è di più, il Trust, nell'ambito della famiglia legittima, può anche essere destinato alle esigenze di uno o più dei suoi componenti, cosa che non potrà mai avvenire nel Fondo patrimoniale in quanto destinato a far fronte ai bisogni della famiglia in maniera generica, senza alcuna possibilità di discriminare tra i suoi membri.

Da quest'ultima considerazione scaturisce una fondamentale differenza sotto il profilo funzionale: il Fondo patrimoniale è vincolato per far fronte ai bisogni della famiglia, dell'intera famiglia, del nucleo familiare; il Trust, invece, può far fronte ad un qualsiasi interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico e soprattutto nei confronti di soggetti non necessariamente legati da vincoli di parentela. Nella disamina dell'articolo 168 c.c. si evince come i frutti dei beni costituenti il Fondo patrimoniale siano impiegati per i bisogni della famiglia; di contro, la finalità del Trust pone come unico limite quello di essere possibile e lecito. Nel caso del Trust viene lasciata la piena libertà al disponente nello stabilire la destinazione da dare al patrimonio, cosa che non potrebbe mai avvenire nel Fondo patrimoniale la cui destinazione del patrimonio è stabilita *ex lege*. Dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto a lungo per circoscrivere il concetto di "bisogni della famiglia" che era ristretto alle reali necessità del nucleo familiare e solo con due sentenze della Corte di Cassazione è stato ampliato l'ambito dei bisogni familiari, tenendo presente la costante propensione della famiglia all'ottenimento di un "maggiore benessere materiale e spirituale dei suoi componenti... esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi"¹. L'importanza nel delineare i bisogni della famiglia è volta principalmente per la determinazione dell'ambito di applicabilità della disciplina della responsabilità dei beni del Fondo. Stabilito ciò risulta evidente l'importanza di tale assunto in quanto l'articolo 170 c.c. esclude l'esecuzione sui beni e sui frutti del Fondo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Se ne ricava che la segregazione del patrimonio nel Fondo patrimoniale non riguarda la totalità dei beni, a differenza del Trust in cui i beni non fanno più parte del patrimonio del disponente; in quest'ultimo caso siamo di fronte ad una vera e propria segregazione totale. Logica conseguenza di

Francesco Ricciardi

Chiamata in causa del terzo: estensione automatica della domanda.

L'articolo 99 c.p.c. dispone che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve presentare domanda al giudice competente". L'articolo 2907 c.c. prevede che "alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte". Tali precetti enunciano il cd. principio della domanda, precipitato normativo della regola di disponibilità dei diritti soggettivi di cui all'articolo 24 Cost. Tale norma, infatti, consente a tutti di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Dalla proposizione della domanda sorge il potere-dovere del giudice di pronunciarsi "su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa" in conformità al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c.

Fatte le necessarie premesse in ordine ai fondamenti normativi che governano la fase propulsiva dell'azione giudiziale, ci si è chiesti se la chiamata in causa di un terzo nel corso del giudizio *ex* articoli 106 e 269 c.p.c., ad opera di parte convenuta, determini la necessità, a pena di decadenza, di un'estensione formale della domanda (al terzo chiamato) oppure se questa avvenga *ex se*, in via automatica.

Preliminarmente, occorre distinguere tra le differenti ipotesi di chiamata in causa del terzo. All'uopo, l'articolo 106 del codice di rito dispone che "ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita". Si distinguono, quindi, due ipotesi tipiche di *vocatio in ius* del terzo:

a) la causa è comune al terzo, cioè il rapporto dedotto in giudizio e quello facente capo al terzo hanno in comune almeno uno degli elementi oggettivi (connessione oggettiva per il *petitum* o la causa *petendi*), di talché il terzo è direttamente ed effettivamente coobbligato alla prestazione pretesa;

b) la chiamata in garanzia, allorché una delle parti chiami in causa un terzo allo scopo di riversare su quest'ultimo gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio, in forza di un rapporto autonomo ed ultroneo rispetto a quello azionato (arg: individualità/indipendenza e accessoriarietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia).

La garanzia sottesa a tale chiamata può essere propria o impropria (cfr. articolo 32 c.p.c.). La prima si ha quando il terzo risponde sulla base di un rapporto sostanziale che trova la sua fonte nella legge o nel contratto. La seconda, invece, si

straordinaria importanza, sta nel fatto che i creditori dei coniugi non potranno in alcun modo soddisfarsi né sui frutti né sui beni del Trust, fatta salva la possibilità di agire in revocatoria ordinaria o fallimentare ove ne ricorrano i presupposti. La maggiore elasticità del Trust si evince anche per quel che attiene il profilo formale, infatti il Trust richiede forme meno rigorose, potendo assumere anche la forma di scrittura privata. Il Fondo patrimoniale, di contro, qualora sia disposto con atto *inter vivos* deve rivestire a pena di nullità la forma dell'atto pubblico e deve essere redatto alla presenza di due testimoni. La pubblicità del Fondo patrimoniale è realizzata con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e quando ha ad oggetto beni immobili con la trascrizione a norma degli articoli 2645 e 2647 c.c. Per quel che riguarda l'amministrazione, per il Fondo patrimoniale l'articolo 168 c.c. prevede che essa spetti ad entrambi i coniugi secondo le regole della comunione legale. Nel Trust, proprio in virtù di quella maggiore autonomia ed elasticità, l'amministrazione spetta al *trustee*, il quale può essere anche un soggetto diverso dai coniugi. Il Fondo patrimoniale cessa con l'estinzione del matrimonio, in quanto il fondo ha come presupposto il matrimonio, con l'unica eccezione prevista dall'articolo 171, comma 2, c.c. che attiene alla presenza di figli minori. Nel caso vi siano figli minori, il Fondo patrimoniale perdura fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell'ultimo figlio. La durata del Trust, invece, è fissata dallo stesso disponente, il cui unico limite previsto dalla legge è richiamato nell'atto costitutivo.

Ulteriori cause di cessazione del fondo patrimoniale sono tassativamente previste dall'articolo 171 c.c. Trattandosi di una convenzione matrimoniale non è possibile apporre un termine o una condizione risolutiva. Nell'eventualità in cui nella coppia si sviluppi una situazione di crisi, il Trust presenta senza ombra di dubbio molteplici risvolti pratici rispetto al Fondo patrimoniale.

Il Trust consente anche la separazione del patrimonio del coniuge obbligato all'adempimento, affinché non possa essere aggredito dai creditori particolari del coniuge stesso, in questo modo l'effetto è che lo stesso patrimonio non venga distolto dall'adempimento di tali obbligazioni. Aspetto non marginale dal punto di vista fiscale, risulta essere la mancanza di gravame fiscale a carico dell'istituzione del Trust nell'ambito dell'accordo di separazione.

.....

¹ Cass. Civ., sez. III, 7 gennaio 1984, n.134; Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 1996, n. 3251.

ha quando la connessione tra la posizione del chiamante e del terzo chiamato trae origine da un rapporto di mero fatto, cioè da un collegamento occasionale ed estrinseco.

La Cassazione civile, sez. lav., con la nota sentenza n. 12317 del 7 giugno 2011 ha ritenuto che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trovi applicazione allorché la chiamata del terzo sia tesa ad ottenere la liberazione del convenuto stesso dalla pretesa attorea, in ragione del fatto che il terzo sia individuato quale unico ed effettivo titolare passivo del rapporto. Detto principio non opera, invece, quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore, come avviene per la chiamata a scopo di garanzia.

Nello stesso senso, la Suprema Corte, sez. III, già con sentenza n. 5057 del 3 marzo 2010, peraltro conforme ad un consolidato orientamento della stessa (*ex multis*, Cass. Civ., sent. 26.01.2006, n. 1552; sent. 11.08.2004, n. 155563; sent. 28.03.2003, n. 4740), ha stabilito che "nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato. Analoga estensione non si verifica, invece, nel caso di chiamata di terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei diversi rapporti, ancorché confluiti in un unico processo".

In altre parole, affinché la domanda dell'attore possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza necessità di un'istanza espressa, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di far valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia, ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, prevedendo la legge un collegamento tra la posizione sostanziale dell'attore e quella del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve la funzione di supplire all'originario difetto di citazione in giudizio. L'estensione automatica della domanda originaria ha così, quale indispensabile presupposto, l'unicità del rapporto controverso.

In tali ipotesi, il giudice sarà così legittimato ad emettere, direttamente nei confronti del terzo, una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto specifica richiesta, senza per questo

incorrere nel vizio di extrapetizione, realizzandosi solo un ampliamento consentito (cd. *emendatio libelli*) della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa al convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore, in alternativa a quella individuata dall'attore).

In sintesi, pertanto, nelle ipotesi di chiamata in causa del terzo quale parte direttamente obbligata alla prestazione (in alternativa ed in luogo del convenuto originario), l'attore potrà limitarsi ad estendere la domanda nei confronti del chiamato mediante dichiarazione formulata nella propria comparsa conclusionale, senza pericolo di incorrere nella sanzione di decadenza. Inoltre, portando tale tesi alle sue estreme conseguenze, l'attore potrebbe anche limitarsi a richiedere la condanna nei soli confronti dell'originario convenuto, senza menzionare alcunché riguardo alla posizione del terzo chiamato, potendo in tali casi il giudice indirizzare gli effetti della sentenza senza incorrere nel vizio di extrapetizione (sono fatti salvi gli eventuali effetti dell'intervenuta estromissione della parte dal processo).

Più problematiche appaiono le ipotesi in cui, per la complessità della controversia e per il numero delle parti, le finalità cui tende la chiamata del terzo ad opera del convenuto non siano facilmente individuabili. In tali fattispecie, pertanto, sarà opportuno per l'attore verbalizzare la dichiarazione formale di estensione della domanda al terzo già nella prima udienza, istanza o difesa successiva all'atto di chiamata in giudizio, onde legittimarsi alla richiesta di condanna anche nell'eventualità in cui il giudice reputi la chiamata quale mera richiesta di garanzia.

Giuseppina Romano

Il nuovo reato di omofobia.

Con il termine "omofobia" si indica la paura, l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e in generale delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, basata sul pregiudizio. L'Unione Europea la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. Nella sua accezione "discriminatoria" il termine comprende tutti quei comportamenti riconducibili al sessismo che ledono i diritti e la dignità delle persone omosessuali sulla base del loro orientamento sessuale. Rientrano in questa definizione le discriminazioni sul posto di lavoro, nelle istituzioni, nella cultura, gli atti di violenza fisica, psicologica, di marginalizzazione e di persecuzione perpetrati contro una persona in ragio-

ne della sua reale o presunta omosessualità. Questa definizione - che comprende anche l'*acting out* del sentimento discriminatorio - è quella più pertinente al costrutto di omofobia nel senso inteso dal legislatore italiano.

Secondo l'Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) dell'Unione Europea, l'omofobia nel 2009 ha danneggiato la salute e la carriera di quasi 4 milioni di persone in Europa. L'Italia è il paese dell'Unione Europea con il maggior tasso di omofobia sociale, politica ed istituzionale. Secondo i dati del Dipartimento di Salute Pubblica i suicidi della popolazione gay, legati alla discriminazione omofoba in modo più o meno diretto, costituirebbero il 30% di tutti i suicidi adolescenziali. Si tratta di dati allarmanti, oltretutto scandalosi, per ogni paese che si professi libero e democratico. Un fenomeno pericoloso, dunque, a cui va necessariamente posto un argine, in primis, con pregnanti interventi legislativi.

A livello europeo, in molte nazioni, sono previsti strumenti legislativi di carattere civile e penale finalizzati al contrasto dell'omofobia. L'omofobia intesa come atto violento e/o di incitamento all'odio è esplicitamente punita come reato con sanzioni carcerarie e/o pecuniarie in Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia. Con un emendamento allo Hate Crimes Bill, approvato dal Congresso nell'ottobre 2009 e denominato Matthew Shepard Act, gli Stati Uniti d'America hanno stabilito che la violenza causata da odio basato sull'orientamento sessuale, costituisce un reato federale.

Norme antidiscriminatorie che menzionano esplicitamente l'orientamento sessuale sono in vigore in Europa, oltre che nei paesi sopra citati, in Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, in quattro Länder della Germania (Berlino, Brandeburgo, Sassonia e Turingia), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro. Al di fuori dell'Europa, leggi antidiscriminazione sull'orientamento sessuale sono in vigore in Canada, in alcuni degli Stati Uniti, in Australia, Nuova Zelanda, Isole Fiji, in alcuni stati del Brasile, in Nicaragua, Uruguay, Colombia, Ecuador, Israele e in Sudafrica. Perfino Cuba, dove il regime castrista, dagli anni sessanta agli anni ottanta, ha adottato drastiche forme di persecuzione nei confronti degli omosessuali, fino a rinchiuderli nei campi di lavoro forzati, cd. UMAP, a causa del loro orientamento sessuale, è oggi, all'avanguardia, in America Latina, per le politiche contro l'omofobia. Nell'ideologia castrista i maricones ("finocchi") erano, infatti, considerati espressione dei valori decadenti della società borghese. Tuttavia,

nel 2010 Fidel Castro ha ammesso pubblicamente di aver "commesso una grande ingiustizia" a perseguire gli omosessuali e ha provveduto ad eliminare, dall'ordinamento cubano, ogni traccia di legislazione omofobica.

Per quanto riguarda, più da vicino, l'ordinamento giuridico italiano, oltre all'articolo 3 della Costituzione, che affermando il sacrosanto principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini di fronte alla legge si erge a baluardo assoluto contro qualsiasi forma di discriminazione, va ricordato che la prima legge di contrasto, avverso varie forme di discriminazione, è stata la legge 25 giugno 1993 n. 205 intitolata "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa" (cd. legge Mancino), tra cui non rientrano però le forme discriminatorie basate sull'orientamento sessuale, che inserite nella prima formulazione della legge, furono espunte nella stesura definitiva.

La menzione esplicita dell'orientamento sessuale è invece presente nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216 che tutela dalle discriminazioni sul luogo di lavoro.

Le eccezioni inizialmente previste per il personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine e di soccorso, furono poi abolite a seguito della procedura d'infrazione aperta dalla Comunità Europea contro l'Italia in quanto contrarie alla direttiva comunitaria contro le discriminazioni. Il 2 ottobre 2009, nel corso della XVI Legislatura, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha adottato un testo base presentato dalla deputata Anna Paola Concia e costituito da un singolo articolo che, tra le circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale, inserisce anche quella inerente all'orientamento sessuale. Tale testo è stato poi bocciato il 13 ottobre 2009 dalla maggioranza parlamentare per una pregiudiziale di costituzionalità sollevata dall'Unione di Centro.

Detta bocciatura ha sollevato dure critiche verso l'Italia da parte dei rappresentanti dell'Unione Europea e dell'ONU. Alla bocciatura ha invece reagito positivamente il vescovo Domenico Mogavero che ha definito la proposta di legge "solo un primo passo, in quanto il vero obiettivo di questa campagna sono le nozze gay".

Mara Carfagna, Ministro per le pari opportunità del Governo Berlusconi, il 9 novembre 2009 ha presentato Nessuna differenza, la prima campagna istituzionale in Italia contro l'omofobia e le discriminazioni in genere.

Il 18 maggio 2011 il testo base della deputata Anna Paola Concia è stato ripresentato alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati che l'ha bocciato con 24 voti contrari e 17 favo-

revoli. Il 26 luglio 2011 la Camera ha respinto per la seconda volta il ddl presentato dalla deputata Concia contro l'omotransfobia.

Tuttavia, gli episodi di omofobia e transfobia che hanno, di recente, funestato il nostro paese sono stati di una tragicità tale da destare la dovuta attenzione da parte della classe politica.

Da qui la presentazione di una nuova proposta di legge per l'introduzione del reato di omofobia che ha incontrato l'approvazione da parte della Camera dei Deputati il 19 settembre 2013. Alla base della nuova proposta di legge la convinzione che per contrastare i reati motivati da stigma sessuale, sia più efficace, rispetto alla mera introduzione di una circostanza aggravante, prevedere l'estensione dei reati puniti dalla legge Mancino-Reale (legge n. 654/75 che ha reso esecutiva la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale fatta a New York il 7 marzo 1966) anche alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima.

La fattispecie delittuosa descritta dalla legge Mancino-Reale è molto chiara e precisa individuando condotte che vanno ben al di là della semplice manifestazione di un'opinione. Infatti essa punisce l'istigazione a commettere una discriminazione o una violenza e non mere opinioni quando anche esse esprimano un pregiudizio. La differenza tra un mero pregiudizio e una reale discriminazione dipenderà ovviamente dalle condizioni di tempo e di luogo nel corso delle quali si manifesterà il messaggio, dalle modalità di estrinsecazione del pensiero, da precedenti condotte dell'autore, e così via, in modo da verificare se il fatto si possa ritenere realmente offensivo del bene giuridico protetto.

La proposta di legge in esame si pone due obiettivi: da un lato modificare la misura delle pene previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654; da un altro lato, estendere la sua applicazione alle discriminazioni motivate dall'identità sessuale della vittima del reato. L'articolo 3 della legge 654/75 è stato modificato, da ultimo, dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006 n. 85 e dal punto di vista sanzionatorio e dal punto di vista della descrizione della condotta incriminata.

Prima della modifica legislativa, la disposizione prevedeva infatti la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse, in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione e ha introdotto la pena della multa

fino a 6.000 euro in alternativa a quella della reclusione: sotto un altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine "diffusione" con quello di "propaganda" e sostituendo il termine "incitamento" con quello di "istigazione". La legge n. 85 del 2006 punendo la propaganda (al posto della diffusione) delle idee discriminatorie e l'istigazione (al posto dell'incitamento) a discriminare, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche, ma che in realtà, dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie più circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibili.

Passando ad una disamina più dettagliata della proposta di legge, ora al vaglio del Senato, l'articolo 1, definisce ai fini della legge penale, l'identità sessuale e le sue componenti, in modo che la norma penale rispetti i principi di tassatività e determinatezza.

Nella definizione delle componenti dell'identità sessuale sono ricompresi l'identità o i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali. L'articolo 2 reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta della diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; prevede nuovamente la condotta dell'incitamento in luogo dell'istigazione (fattispecie più circoscritta). In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione è mantenuta l'attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi - a tanto ridotta dalla legge 85/2006 - eliminando, tuttavia, l'alternatività con la multa.

Analogamente, in caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista, che va da sei mesi a quattro anni.

L'articolo 3 coordina le altre disposizioni e le rubriche degli articoli dello stesso decreto-legge n. 122 del 1993 con il contenuto della presente proposta di legge.

L'articolo 4 prevede che, con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal disegno di legge in commento, il giudice applichi, obbligatoriamente, la sanzione accessoria dello svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività.

Tra i soggetti, presso i quali, la predetta attività può essere svolta sono inserite le associazioni che si occupano di tutela delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali o trans gender. La predetta attività da svolgersi dopo l'espiazione della pena avrà una durata da sei mesi a un anno mentre, attualmente, oltre ad essere facoltativa essa è

comminata per un periodo massimo di dodici settimane.

L'articolo 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 122/1993 specificando che la circostanza aggravante dell'aumento della pena da 1/3 alla metà - nel caso di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità - deve essere sempre considerata prevalente rispetto alle attenuanti riconoscibili all'imputato. Tale ultima novità si rivela particolarmente incisiva posto che, nel testo attualmente in vigore la previsione è formulata in modo da prevedere che le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante.

Questo, in sostanza, il disegno legge che aspetta ora l'approvazione da parte del Senato. Un provvedimento che sta avendo un percorso parlamentare lungo e accidentato e sul quale non sono mancate le critiche da parte di esponenti sia di destra che di sinistra, convinti che la nuova legge limiterà comunque la libertà di opinione.

Al di là dei dubbi e delle polemiche che sempre insorgono quando si attraversa un momento di svolta a livello legislativo, quando in uno Stato si introduce un cambiamento radicale (un po' come accaduto con l'introduzione del divorzio o con la legge sull'aborto), è innegabile che la legge sull'omofobia e transfobia rappresenta una pagina storica per il nostro paese: con essa, per la prima volta, il Parlamento italiano consacra il messaggio per cui l'odio contro gli omosessuali, bisessuali e transessuali costituisce un disvalore per la nostra comunità nazionale.

La legge sull'omofobia rappresenta per l'Italia un atto di alta civiltà e di profonda democrazia o, più semplicemente, un atto dovuto dopo i tragici fatti di cronaca nera, che hanno visto come protagonisti giovani adolescenti che, stanchi di sopportare le offese, le ingiurie e le derisioni dei propri compagni, a causa del loro orientamento sessuale, hanno deciso di porre fine alle loro sofferenze nella maniera più drammatica.

Vittime innocenti di una società sorda, omofoba e incivile.

A prescindere dalle eclatanti proteste di alcuni esponenti politici, e anche se questa legge fosse solo lo strumento per l'introduzione del matrimonio gay, come autorevolmente sostenuto da qualcuno, ciò che conta, a parere di chi scrive, è il riconoscimento, da parte dello Stato italiano e da parte di tutti i cittadini italiani, a chi è omosessuale, bisessuale o transessuale del diritto di vivere pacificamente e serenamente la propria vita e della pari dignità sociale.

Michele Tipaldi

Brevi linee guida circa l'operatività dell'ipotesi contemplata dall'articolo 180, commi 1 e 7, del codice della strada.

Visto che la norma summenzionata trova spesso applicazione, ad avviso dello scrivente, appare di grande interesse cercare di fornire delle delucidazioni in merito.

L'articolo in esame trova cittadinanza nel caso in cui il conducente del veicolo (autoveicolo, motociclo, ecc.) non porti con sé (o mostri in fotocopia), nonostante abbia dichiarato di esserne in possesso, una serie di documenti, puntualmente elencati. Si tratta: della carta di circolazione o della patente di guida o dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per quella categoria di veicolo (e/o documento personale di riconoscimento). Il trasgressore viene invitato dall'agente di pubblica sicurezza a presentarsi presso le competenti autorità entro un termine fissato dal secondo (in genere un mese), per esibire il documento mancante. È bene precisare che oltre ad elevare la sanzione di importo pari ad euro 41,00 (tale cifra, prima dell'entrata in vigore del Decreto del "fare" era pari a 39,00 euro, e dal 21 agosto scorso è decurtabile a 28,70 euro, pagamento con sconto del 30%). Decorso infruttuosamente il termine per la presentazione, viene redatto il verbale di contravvenzione, pari attualmente ad euro 419,00 (violazione dell'articolo 180, comma 8, codice della strada). In ogni caso la contravvenzione non è elevabile, qualora l'agente avrebbe potuto ricavare gli estremi del documento non esibito dal conducente, attraverso registri pubblici o altri sistemi². Se non rispondono all'appello più documenti si contestano tante violazioni quanti sono i documenti mancanti. anche nel caso di minore che esercita alla guida accompagnata senza avere al seguito l'autorizzazione (o la ricevuta dell'istanza di autorizzazione) e/o la patente viene irrogata la sanzione. In luogo del documento originale è ammessa l'esibizione dell'estratto o di ricevuta sostitutiva o di permesso provvisorio. Una patente tanto deteriorata da risultare illeggibile, e non più idonea ad assolvere alla funzione di certificare l'abilitazione alla guida del conducente e la sua identità, è da considerarsi mancante con applicazione della presente sanzione ed invito a presentare il duplicato. Il documento può essere ritirato ed inviato all'UMC³. Se alla verifica risulta inesistente qualche documento (poiché, ad es., mai rilasciato, o



revocato, ecc.) si applicherà, a seconda dei casi, uno o più degli articoli sotto elencati, con decorrenza della sanzione ivi prevista dal giorno fissato dall'agente per la presentazione del documento. A questo fine non è necessaria una nuova contestazione, ma si procederà a notificare nuovo specifico verbale con riferimento al precedente accertamento. Non potendo procedere ad alcuni controlli per mancanza del documento, è opportuno verbalizzare le situazioni di fatto riscontrate (a titolo esemplificativo, numero di targa, di persone trasportate, tipo e potenza del veicolo, tipo di alimentazione, conducente con o senza lenti, presenza di gancio di traino, di rimorchio e sua massa, ecc.). Se al controllo successivo dovessero risultare, in base al documento esibito, degli illeciti (mancanza di revisione, eccesso di carico, patente scaduta, ecc.) questi dovranno essere contestati con un nuovo verbale facente riferimento al precedente. L'allievo in esercitazione o il conducente senza patente, se sono privi di documento di riconoscimento, devono essere identificati. Per conducenti stranieri (non UE) privi di documenti di identità o permesso di soggiorno l'agente accertatore può disporre l'accompagnamento in questura per l'identificazione e l'eventuale applicazione dell'articolo 6 comma 3 d.lg. n. 286/1998 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Per i veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto persone (e anche cose*) o a locazione senza conducente, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario e dal medesimo sottoscritta. In tutti gli

altri casi e per gli altri documenti, l'esibizione di fotocopia su strada equivale a loro mancanza, per la quale si applica la presente sanzione con l'invito abituale a presentarli. È consentita, invece, l'esibizione di valido documento sostitutivo.

L'interessato è, in genere, il conducente, specialmente quando trattasi dei documenti di guida, mentre per la mancanza di documenti del veicolo (carta di circolazione, certificato assicurativo, ecc.) è preferibile indirizzare l'invito al proprietario del veicolo, cui si può risalire attraverso la targa, formulando nel verbale di contestazione quale obbligo in solido.

È opportuno far presente, infine, all'interessato che la mancata esibizione di documenti entro il termine prescritto potrebbe comportare la stessa sanzione prevista per la loro inesistenza.

.....

¹ In ossequio a quanto previsto dal Decreto del "fare", entro 5 gg. dalla data di accertamento indicata nel preavviso è consentito il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale. Il pagamento effettuato oltre tale termine non comporta l'estinzione della sanzione e si procederà alla notificazione del verbale con addebito delle ulteriori spese di notificazione. In questa ipotesi, il trasgressore, ovvero l'obbligato in solido, avrà la possibilità di pagare l'importo indicato nel verbale di accertamento con gravame di spese entro il termine di 60 gg. dalla notifica. Tale importo sarà, in ogni caso, ridotto del 30% (la riduzione si applica solo all'importo della sanzione) se il pagamento avverrà entro 5 gg. dalla data di notificazione del verbale. La ratio di tale disposizione alberga nella speranza da parte dell'esecutivo che il trasgressore paghi quanto dovuto a titolo di sanzione, rinunciando a presentare ricorso, congestionando ancor più la macchina giudiziaria nostrana.

² Giudice di Pace di Pisciotta (SA), sentenza del 12.01.2012, giudice avvocato Guglielmo Prestipino.

³ Circolare Ministero dell'interno 04.10.1999 n. 98 prot. n. M/2413-15.

⁴ Corte Cost. 23.7.2010 n. 280.

Contributi dai Colleghi

Spigolando.

di Rino Carpinelli



Riforme.

Ho appreso da fonti ben informate che nel grande pentolone, da un po' di tempo a questa parte sempre ribollente di scellerate e devastanti riforme partorite dalla mente cervellotica di quello scienziato del nostro legislatore, che vorrei tanto conoscere di persona per avere un colloquio con lui a quattro occhi meglio forse se a due mani e due piedi... i miei, c'è quella che riguarda uno dei procedimenti speciali previsti dal libro quarto del codice di procedura civile (ormai ridotto peggio dell'autostrada SA/RC).

Nella fattispecie la riforma è relativa al procedimento di ingiunzione.

Ma non aspettatevi grosse novità! Sembra infatti che alla Commissione giustizia sia in discussione (peraltro alquanto animata per come mi riferiscono i sempre ben informati) un progetto di legge per modificare il nome di tale tipo di procedimento. Se la riforma andrà in porto, il decreto ingiuntivo assumerà la nuova denominazione di "decreto aggiuntivo".

Vi chiederete certamente il perché. Semplice! Considerato il fatto che ogni qual volta presentiamo un ricorso, il giudice, che dovrà concedere il tanto agognato decreto ingiuntivo, chiede sempre di "aggiungere" altra documentazione a quella già prodotta, il procedimento in parola prenderà pertanto il nome di "decreto aggiuntivo".



La nuova sede.

È trascorso ormai quasi più di un anno da quando tutto il settore civile è stato trasferito in un altro padiglione dell'ex manicomio con una conseguente ottimizzazione della distribuzione degli uffici. Devo però in tutta onestà confessare che la prima volta che sono capitato nella nuova sede ho provato un senso di smarrimento per la vastità dell'ambiente ed il notevole numero di uffici. Dopo una prima, seppur sommaria perlustrazione, mi sono sentito subito perso e così ho desistito dal proseguire. Troppi gli anfratti! Troppe le porte! Ogni porta nascondeva un anfratto ed ogni anfratto nascondeva una porta. Il giorno dopo sono ritornato alla carica: dovevo pure cominciare prima o poi a prendere dimestichezza con la nuova allocazione. Così ho pensato bene, per facilitarmi il compito, di portare con me il navigatore satellitare. Ivi giunto (al manicomio nuovo), ho impostato sull'apparecchietto il nome dell'ufficio che dovevo raggiungere ed ho atteso che facesse la dovuta ricerca, in quanto non sapevo se aveva già metabolizzato la nuova mappa. Dopo un bel po' di tempo, visto che il marchingegno non mi forniva alcuna notizia, ho ridigitato il nome dell'ufficio e mi sono rimesso in (im) paziente attesa. Trascorso ancora qualche minuto, mi sono accorto che il navigatore cominciava a dare qualche segno di impacciata indecisione.



Alla fine però sono cominciate a comparire sul piccolo schermo delle mappe e una voce, dapprima decisa e poi degradante dalla timida esitazione alla resa definitiva, ha esordito: "Proseguire verso ovest per tre metri, poi svoltare a sinistra, quindi infilare la prima porta a destra"; "No! Aspetta, mi correggo: Procedere verso sud per due

metri, poi girare a destra e poi ancora a sinistra, quindi accedere alla porta di fronte"; "Forse è meglio arrivare alla prima rotonda (?), mantenere la destra, svoltare ancora a destra, prendere il primo anfratto a sinistra, bussare alla terza porta e iniziare a chiedere". Già da quest'ultima indicazione avevo cominciato a capire che pure il navigatore si trovava in serie difficoltà. Alla fine l'apparecchio è diventato incandescente, ha iniziato a fumare peggio di un turco, e, prima di esalare l'ultimo respiro al dio dell'informatica, con voce flebile ha così profferito: *Guagliò, nun ce capisco niente! Scusame!* Ciò detto, si è spento ed inutili sono stati i tentativi di rianimarlo con la respirazione spinotto a spinotto. Non mi restava altro da fare che ricorrere al vecchio metodo: *Trase e addimmanne!* Così dopo aver resettato dalla mia memoria la precedente disposizione delle cancellerie, con certissima pazienza ho iniziato a perlustrare i vari corridoi ed anfratti, cercando di *inchiocarmi* la nuova mappa. Il lavoro non è stato dei più semplici anche perché nella vecchia location gli uffici erano più concentrati. Alla fine ci sono riuscito con mia enorme soddisfazione. Ormai potevo mettere mano ai vari adempimenti. Ma le sorprese non erano purtroppo ancora finite. Dopo un primo assestamento degli uffici, un giorno mi sono accorto che tutte le porte erano scomparse. In un primo momento ho pensato che forse durante la notte una ben attrezzata e specializzata squadra di ladri le avesse portate via, visti i tempi grami. Invece, a ben guardare, ho scoperto subito l'arcano. Le porte non erano state trafugate (mal pensante che sono!) ma erano tutte nascoste da una serie infinita di fogli di carta, a mo' di dazibao cinesi, sui quali erano scritte indicazioni del seguente tenore: "L'ufficio è aperto dalle ore... alle ore..."; "Entrare uno per volta" (a questo punto sono costretto ad aprire la solita parentesi

ed a porvi una domanda per la quale non sono riuscito a trovare una soluzione. Il quesito è questo: Se in un ufficio deve entrare un'avvocata, in attesa di due gemelli, come deve fare? Deve munirsi di apposita autorizzazione o deve aspettare prima il lieto evento?; "Non fumare"; "Foglio di prenotazione per l'accesso all'ufficio del giorno..."; "Non portare fascicoli fuori dalla cancelleria" (Poveretti! Stanno lì per anni chiusi negli asfittici scaffali a riempirsi di polvere. Un poco d'aria non potrebbe che fare loro bene); "Elenco delle cause del giorno..."; "Non usare il cellulare" (ma se mi arriva una chiamata, devo uscire dalla stanza e perdere il turno o essere scortese e rifiutare la chiamata di chi mi cerca?); "L'ufficio oggi è chiuso, se ne parla (forse) domani"; "Prima di accedere all'ufficio, munirsi di lasciapassare e quindi farsi identificare, introducendo nell'apposita fessura la tessera sanitaria"; ecc., ecc., ecc. Con la pazienza più grande (solo a volte) di quella di Giobbe e, fatto buon viso a cattivo gioco, ho cominciato a leggere, anche per non fare la figuraccia dello sprovveduto, le varie istruzioni dettate (*rectius*: imposte) per poter accedere ad ogni singolo ufficio, cercando di zipparle nella memoria già fin troppo piena. Conclusa l'operazione e arrivato il mio turno, con un impercettibile grido di gioia, sono finalmente entrato e mi sono seduto davanti alla scrivania dell'impiegato, il quale mi fa: "Avvocato, mi dispiace il tempo è scaduto: sono le 12!". Non mi va di fare polemica sull'orario, visto che l'ora è sempre soggettiva da orologio ad orologio, per cui cerco di impietosire il cancelliere. "Ho perso tempo a leggere tutte le istruzioni affisse all'ingresso!". Ma quello, imperterrito, senza battere ciglio ed incurante delle mie lamentazioni, ha ripetuto: "Sono le 12.15. L'ufficio è chiuso e devo cominciare a smaltire il lavoro interno".

Non mi resta altro da fare che *aizzare 'ncuollo* e andarmene, rimandando al giorno dopo e di buon'ora i vari adempimenti. Al di là della iniziale fase di assestamento e di qualche cronica ma forse fisiologica disfunzione, posso ora dire di preferire alla vecchia la nuova sede, perché meglio distribuita e più ariosa e meno cupa, fatta eccezione per il solo corridoio dove si trovano le aule di udienza, che però nei giorni più caldi e più affollati dà un senso di claustrofobia. Ma quello che apprezzo di più è senz'altro la cornice esterna del settore civile, fatta di larghi viali con una discreta vegetazione, nei quali, soprattutto nelle belle giornate solatie, gli avvocati e le avvocate sciamano o si soffermano a parlare per godere di un po' di verzura. Non è certamente mia intenzione essere irriverente ma mi sembra quasi di essere alla *sagra ro' sasicce e friarelle*.



Miscellanea.

di Raffaele Fasolino

Mediazione.

In qualche precedente articolo, pubblicato prima della pronuncia da parte della Corte Costituzionale, espressi qualche commento (negativo!) sulla mediazione. Dichiarata la incostituzionalità della norma che la istituiva, ritenevo chiuso l'argomento ma i nostri legislatori, ignorando la inutilità e negatività delle precedenti norme che non portarono alcun beneficio se non ulteriori spese e lungaggini, hanno riapprovato la norma sia pure con qualche "accorgimento" che, a mio avviso, non ha prodotto vantaggi ma gli identici svantaggi della norma precedente. Ed allora non mi rimane che invocare Cicerone allorché afferma *Cuiusvis est errare: nullius nisi insipientis in errore perseverare* (è cosa comune errare; è solo dell'ignorante perseverare). E così sia!!

Banche.

Gli organi di informazione spesso riferiscono che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... ha aperto una inchiesta (o fascicolo che di si voglia) su un determinato fatto o "fenomeno" ma nessuna Procura fino ad oggi (a meno che io sappia) ha aperto una inchiesta sul comportamento degli Istituti bancari improntati ad un comporta-



mento da usura continuamente posto in evidenza dalla Codacons e confermata da decisioni di Magistrati civili. A parte la conclamata genericità del "fenomeno", chi scrive ha avuto modo di constatare, nella sua attività professionale, che, a fronte di somme ingiunte da banche nei confronti di clienti, le stesse, in sede di opposizione a D.I. e con consulenza tecnica, sono state ridotte al 50% circa. E non trattasi di caso isolato!! Mi auguro che qualche Procura assuma l'iniziativa di indagini con la speranza che, poi, le concluda in tempi ragionevoli e concreti senza che i partoriti fascicoli non finiscano in pasto ai topi di qualche archivio o siano rese note le "conclusioni" alla quarta generazione dopo la nostra (il che non meraviglierà anche dall'altro mondo!!).

Le leggi e le loro interpretazioni.

L'argomento è stato già trattato ma merita qualche "appendice". Il nostro legislatore "partorisce" leggi con continuità ed abbondanza (unico settore non in crisi!!!) ma con contorcimenti e contraddizioni, con richiami a leggi precedenti quasi ad imitare "la catena di S. Antonio" e questo perverso meccanismo comporta, già di per se, difficoltà applicative e, come se non bastasse, i giudici (in tutti i gradi!!!) completano il "disastro" con soggettive interpretazioni forzate, contorte ed a volte fantasiose si da seppellire (ovvero "cremare")


da una parte la certezza del diritto, e, dall'altra, da "santificare" il singolare interprete, su vari organi di informazioni. Ma è così difficile interpretare la legge nella loro dizione senza aggiungere "fantasia"?

Pubblica Amministrazione.

Nelle nostre pubbliche amministrazioni, dalla centrale alle territoriali, è ormai "di moda" ricorrere a "commissioni" e "sottocommissioni" per risolvere i vari problemi che costantemente, non ottengono soluzione alcuna. A tale proposito riporto di seguito una "lettera" che un immaginario personaggio (Gennaro Trementina) scriveva all'allora avvocato Giovanni Porzio e che ho ripreso da un consunto e sdrucito libretto che circa mezzo secolo addietro adocchiai su una bancarella.

Eccellenza carissimo Don Giovannino.

ho appurato che coma primo provvedimento in grazia di Dio avete annominata una Cummissione per la risoluzione dei prublemi del Mezzogiorno, e capure il Senato ha fatta la stessa pensata, e ha sempre in grazia di Dio costituita un'artra Cummissione un poco più innumerevole della vostra ca deve essa pure medesima mettersi con la capa sotto a vedere coma ci deva levare a noi dai lotani in cui siamo arravogliati. Angurie e cumplimentazione ca io lo dicevo sempre che adesso che ci sta



Don Giovannino dentro il potere la causa si mette bene ed avremo il risorgimento del danni. Epperò, eccellenza carissimo, non dite ca io sono moltissimo fissato con i fattarielli, ma vi debbo raccontare quello che succedette a mio zio carnale Bevilacqua Tommaso fu Salvatore, guardaportone in un palazzo al vico Ventagliero. Dunque, questo mio zio teneva una scazzetta ca eva una vera schifezza, e tutti dicevano ma quando ce la fanno mettere una coppola col frasio d'oro parente a quella dei tranvieri? Basta, si riuni il condomenico e dopo tre o quattro riunioni con connessi rucielli, appiccichi e dichiarazioni di chi sei tu e chi sono io, si fecia una cummissione pigliando uno per ogni piano compreso il retosciosè. Artre riunione con connessi rucielli, appiccichi e dichiarazioni di chi sei tu e chi sono io, e la cummissione annominò una cummissione più ristrittiva col dentista del sicondo piano, un impiegato del genio incivile e un signore che non si sa come campa e che faceva prima il capa palazzo. Questi tre vanno girando inziemo e dissipatamente per dentro i negozi, come che il tempo che tengono indisponente glielo conzente. Dice: e che c'entra la coppola del tuo cugino Bevilacqua Tommaso fu Salvatore? Ci entra, carissimo Don Giovannino, c'entra! Perchè lui tiene ancora in capa quella schifezza di scazzetta! Con la quale mi sottofirmo devotissimo vostro servo purtroppo affezionatissimo.

*Trementina Gennaro
(primo ed unico cambariero del caffè del Tribunale)*

E passo a parlare di matematica, ovvero di aritmetica, con due esempi fra tanti casi segnalati:

a) un giudice presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha liquidato all'avvocato della parte vincente in una causa durata un ventennio con C.T.U. ed altro ben euro100,00 (cento) per spese perché ragionevolmente, non ha dato uno sguardo al contributo unificato, al bollo ai "corposi" scritti difensivi ed ai "timbri" riportanti spese di copie, notifiche ecc.;

b) sempre un giudice presso lo stesso Tribunale ha liquidato all'avvocato della parte vincente, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, (udite, udite!!!) euro 250,00 (duecentocinquanta) per spese e compenso (complessivamente).

Di fronte e tali situazioni (sono solo esempi!!!) è logico chiedersi: è mai possibile che alcuni giudici (non pochi ma non tutti!!!) non hanno in famiglia un figlio o un nipotino che frequenta la seconda elementare per chiedere la collaborazione per qualche addizione? È mai possibile che gli stessi menzionati giudici non abbiano comperato, aprendo il loro portamonete, carta, toner, cartelline, spille? ed è mai possibile che ignorano che gli avvocati pagano il parcheggio quando partecipano alle udienze e che le loro auto non marciano ad aria nè fruiscono di auto "di servizio"?

E per oggi può bastare.

Historia et Antiquitates

Breve storia di un amore urbano a fasi alterne. 1834-1850 i territori di Nocera Inferiore e Nocera Superiore riuniti in una unica amministrazione.

di Gianluca Granato

Per poco più di tre lustri -sedici anni, undici mesi e quattro giorni- si protrasse l'esistenza del Comune di Nocera: dal 28 febbraio 1834 al 31 dicembre 1850.

"A riprendere il discorso dell'unificazione fu, nel 1833, l'Intendente Francesco Logerot che, ritenendo suo preciso dovere "migliorare di forme l'amministrazione de' Comuni", si richiamò alla risoluzione con cui il Consiglio Provinciale nella sua sessione del 1819 aveva auspicato che Nocera Corpo e Nocera San Matteo si unissero e chiese ai Decurionati dei due Comuni di pronunciarsi ancora sull'argomento. Si riunì dapprima il Decurionato di Nocera San Matteo che il 20 ottobre 1833, sotto la presidenza del Sindaco Domenico Fronda, approvò l'unione osservando, tra l'altro, che così si sarebbe anche sanata l'assurdità per cui "a Nocera Corpo è aggregato il villaggio di Cicalesì, che trovasi al di là di quello de' Merichi per lungo tratto, villaggio che appartiene a Nocera San Matteo". Otto giorni dopo anche il Decurionato di Nocera Corpo, presieduto dal Sindaco Prisco la Fragola, si dichiarò favorevole all'unione che, oltretutto, avrebbe estinto i conflitti amministrativi tra i due Comuni, sorti in passato per la "concatenazione dell'abitato e la promiscuità nelle strade", specie in materia dei dazi. Era così definitivamente spianata la strada dell'unificazione che fu sancita da Ferdinando II col suo decreto del 12 febbraio 1834" (da *Nocera 1834-1850. Gli anni dell'unità. Prodromi e conseguenze di una divisione annunciata*, Antonio Pecoraro, p. 14).

(N.° 1994.) Decreto che riunisce l'amministrazione de' due comuni di Nocera Corpo, e S. Matteo in Principato Citeriore.

Napoli, 12 Febbraio 1834.

Ferdinando II. Per la Grazia di Dio
Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme
ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran
Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.
Veduto l'articolo 2 del nostro real decreto de' 25



di gennaio 1820 sulla circoscrizione territoriale de' nostri reali domini di qua del Faro;
Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare,
e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I due comuni di Nocera Corpo, e S. Matteo nella provincia del Principato citeriore si riuniranno in una sola amministrazione.


2. Tutti i nostri Ministri Segretarij di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni
Firmato, Nicola Santangelo.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Duca di Gualtieri

(da *Collezione delle Leggi e de' Decreti Reali Del Regno delle Due Sicilie*. Anno 1834. N. 86)



L'Agro nocerino sarnese nella pianta Santoro. Pagina precedente. Ferdinando II da giovane.

Il 28 di febbraio l'Intendente Logerot, assistito dal suo segretario Raffaele Altavilla, si portò nella sede del Comune di Nocera Corpo per compilare il verbale di unificazione tra Corpo e San Matteo, istitutivo del nuovo Comune di Nocera: "L'anno Milleottocentotrentaquattro, il giorno 28 del mese di Febbraio in Nocera. Noi Cavalier D. Francesco Logerot Presidente della Prov.a di P.to Citeriore assistito da D. Raffaele Altavilla Capo dell'Uff.° del Seg.to G.le dell'Intendenza. Visto la Ministeriale de' diciannove dell'andante, colla quale S.E. il Ministro Seg.rio di Stato degli Affari Interni si è compiaciuta parteciparmi, che S.M. il Re (N. S.) nel Cons.° Ordinario di Stato de' 12. del corrente mese si è degnata prescrivere di riunirsi in una sola Amministrazione i due Comuni di Nocera Corpo e S. Matteo. Visto l'altra Ministeriale de' 26. di questo stesso mese inculcandosi con la medesima sulla lodata I. S. lo esatto adempimento dello avviso che la

Consulta de' Reali Dominj di qua del Faro (n.d.r. Faro di Messina era la denominazione anticamente attribuita al braccio di mare posto tra la Sicilia e la Calabria e che nella attuale cartografia viene indicato come stretto di Messina) emise sull'oggetto approvato dalla Maestà Sua ch'è così concepito. "Che piaccia a Sua Maestà di autorizzarla d'aver luogo dal 1° gennaio 1834, rispettandosi quegli impiegati municipali attualmente in esercizio, che resteranno superflui giusta l'avviso dell'Intendente, al di cui incarico resta affidato quanto concerne il regolarizzamento della nuova Amministrazione de' due Comuni riuniti". Ci siamo conferiti sopra luogo ed avendo convocati nella Casa Comunale di Nocera Corpo i rispettivi Decurionati, abbiamo manifestata tale Sovrana determinazione in virtù della quale non esistono più i Comuni sotto la denominazione di Nocera Corpo, e S. Matteo, restando riunita l'Amministrazione di entrambi in un novello

Comune che si chiamerà Nocera. Siamo poscia passati a regolarizzare il personale dello anzidetto novello Comune; e siccome pel Sindaco, Eletti, Aggiunti, Conciliatore, Maestro primario, Maestra delle fanciulle, e Decurioni bisogna che sieno provocati i nuovi Reali Decreti, s'intenderà perciò provvisorio lo stabilimento di essi, fino a che non perverranno i Decreti medesimi, che anderemo subito a richiedere per mezzo di S.E. il Ministro degli Affari Interni ... Di tutto ciò se n'è redatto il presente verbale ... che sarà anche trascritto in principio del libro delle deliberazioni decurionali del novello Comune di Nocera; ed in forza del quale saranno anche chiusi i libri de' già Comuni di Nocera Corpo e S. Matteo con questa medesima data".

"In particolare l'Intendente stilò la lista dei 30 decurioni, traendone 20 dal Corpo e 10 da San Matteo; poi, trovata vacante la carica di Sindaco di Nocera Corpo, stabilì che Domenico Fronda, fino ad allora Sindaco di San Matteo, lo fosse "del novello Comune di Nocera a tutto il corrente anno", lasciando al Decurionato appena insediato il compito "di procedere alla regolare proposta del successore nella prima domenica del venturo agosto a' termini della Legge".

Al Sindaco Fronda succede, il 1° gennaio del 1835, Saverio D'Elia che riprende la carica nel gennaio del 1844, dopo il sindacato di Francesco Saverio Petti dal gennaio 1841 al dicembre 1843. Ma il 17 marzo 1847 il Sindaco D'Elia si dimette dalla carica per motivi di salute, facendosi sostituire, a norma dell'articolo 59 della legge amministrativa del 12 dicembre 1816, dal Secondo Eletto Onofrio Petti. Questi, il 26 aprile 1847, convoca il Decurionato che pone in terna per la nomina a Sindaco Vincenzo Pecorari, Girolamo Vitolo e Giuseppe Orlando. Il successivo 15 maggio la scelta cade su Girolamo Vitolo, che viene affiancato nell'amministrazione civica dal Primo Eletto Raffaele Di Majo e dal Secondo Eletto Angelo Sellitti. Tutto sembra procedere sul binario del consueto ricambio amministrativo quando, il 23 marzo 1848, in coincidenza coi moti costituzionali, Girolamo Vitolo si dimette da Sindaco e, a norma di legge, viene sostituito ad interim da Angelo Sellitti. Quest'ultimo, però, lascia trascorrere solo dodici giorni e poi rassegna all'Intendente le funzioni interine di Sindaco e la stessa carica di Secondo Eletto, osservando che le sue forze "non son da tanto a poter soddisfare le sfrenate circostanze derivanti dai tempi sì difficili". Con la sua rinuncia, essendo vacante dal 18 ottobre 1847 la carica di Primo Eletto per le dimissioni di Raffaele Di Majo, il Comune di Nocera resta letteralmente senza governo, tanto che, a stretta norma della già citata legge ammi-

nistrativa del 1816, non v'è nessuno che possa convocarne il Decurionato.


Comincia così una lacerante vacanza di potere che si sarebbe conclusa a fatica solo nel maggio del 1850 con l'elezione dell'ultimo Sindaco di Nocera, Vincenzo Vietri, dopo che Gregorio Calenda, legittimamente chiamato al sindacato il 26 agosto 1848, aveva addotto scuse per non immettersi nella carica.

Sicuramente la lunga crisi dell'amministrazione comunale non consentì di contrastare il disegno di quei pochi che, avendo di mira i propri esclusivi interessi, vollero ed ottennero lo smembramento di Nocera. L'iniziativa della divisione fu presa da Francesco Petti che il 20 marzo 1849 chiese all'Intendente, "anche a nome degli altri cittadini de' villaggi superiori del Comune di Nocera", che venisse dato seguito al deliberato con cui la cessata Consulta dei Reali Domini aveva chiesto all'Intendenza, 21 anni prima, se il territorio e il demanio di Nocera fossero agevolmente divisibili. È difficile dire con sicurezza quali motivi spingessero il Petti alla sua iniziativa

Sta di fatto, comunque, che l'Intendente, ignorando che la deliberazione della Consulta dei Reali Domini si riferiva al Comune di Nocera Corpo ormai estinto, aderisce alla richiesta del Petti ed invita il Decurionato di Nocera a pronunciarsi sulla agevole divisione del territorio del demanio della città. Il Decurionato, che non avrebbe potuto riunirsi per la vacanza del Sindaco e del Secondo Eletto cui la legge riservava l'esclusiva facoltà di convocarlo, viene ugualmente riunito il 3 aprile 1849 dal decurione Giuseppe Orlando "facente funzione a Sindaco" e risponde, quasi senza batter ciglio, che il territorio di Nocera e il suo demanio sono agevolmente divisibili in quante parti si voglia; passa poi ad elencare alcune condizioni ritenute indispensabili per la creazione del nuovo Comune, ma a queste ultime si dichiarano contrari i decurioni Vincenzo e Andrea Villani e Giulio de Angelis.

Frattanto, il 20 ottobre dello stesso anno, viene indirizzata all'Intendente un'ulteriore istanza di divisione, stesa di pugno da Luigi Villani e controfirmata da altri ottantatré residenti nei villaggi superiori

Quest'ultima istanza accelera i tempi della separazione e il 17 giugno del 1850 il Consigliere d'Intendenza Nola, inviato sul posto per individuare la linea di demarcazione tra vecchio e nuovo Comune, rileva che la sola e naturale divisione tra villaggi superiori ed inferiori di Nocera è la pubblica strada "che avendo cominciamento a mezzogiorno sotto Monte Albino, incontra la Consolare nel punto detto Croce, e prosegue verso settentrione quasi in linea retta fin alla così-



Ferdinando II
in una foto
poco prima di morire.

detta Codola", lasciando al nuovo Comune due sole case del villaggio Grotti ... e il convento di S. Maria degli Angeli. Ricevuta la relazione del Nola, la Commissione Interni e Finanze del Consiglio di Stato, riunitasi il 23 agosto 1850, si dice favorevole alla divisione del Comune di Nocera ed il conseguente Real Decreto n. 1960 dell'11 novembre successivo fissa al 1° gennaio 1851 la nascita del Comune di Nocera Superiore, assegnando a quel che resta del vecchio Comune il nome di Nocera Inferiore. La frantumazione del Comune di Nocera è ormai cosa fatta" (da *Nocera 1834-1850. Gli anni dell'unità. Prodrumi e conseguenze di una divisione annunciata*, Antonio Pecoraro, pp. 14-16).

(N.° 1960.) Decreto prescrivente che il Comune di Nocera sia diviso in due separate e distinte amministrazioni, o sia ne' Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore.

Napoli, 11 Novembre 1850.


Ferdinando

II. Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposizione del nostro direttore del Ministero dell'interno, ramo interno; Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo di gennajo 1851 in poi il comune di Nocera è diviso in due separate e distinte amministrazioni formate da villaggi superiori e da quelli inferiori, dicendosi Nocera Superiore e Nocera Inferiore. Il novello comune di Nocera Superiore comprenderà i villaggi di Pareti, S. Pietro, Portaromana, Pucciano,



S. Maria Maggiore, S. Clemente, Taverna, Croce, Casa de Angelis, Trame, Materdomini, Uscioli, Pecorari, Camerelle, e da ultimo il monastero de' Minori Osservanti e le due case del villaggio Grotte che restano nella linea orientale; ed il capoluogo sarà S. Clemente: come Nocera continuerà ad essere il capoluogo di Nocera inferiore.

2. Il nostro Direttore del Ministero dell'interno, ramo interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, Ferdinando.

Il Direttore del Ministero dell'interno poi ramo interno Firmato, S. Murena

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri

Firmato, Marchese Fortunato

(da *Collezione delle Leggi e de' Decreti Reali Del Regno delle Due Sicilie*. Anno 1850. N. 86)

Tuttavia, "... stante la dispersione dell'abitato in villaggi, risulta difficile al Comune di Nocera Superiore la percezione delle imposte mediante il collaudato sistema dell'appalto; si deve così ricorrere alla transazione per individuo o capofamiglia che prevede l'imposizione dei tributi al contribuente "in ragione del suo comodo, e del consumo presuntivo de' generi soggetti a Dazio, che si fa nella sua famiglia". Tale sistema impositivo, di per sé odioso, diventa addirittura intollerabile per i cittadini del nuovo Comune perché la legge, pur escludendo dalla tassazione gli indigenti ed i minori di cinque anni, stabilisce che "la classe degli esenti non può essere maggiore del quinto della popolazione" e quindi finisce col non tenere conto di avere a che fare con una larghissima maggioranza di poveri agricoltori. E il vino, tradizionale risorsa dei contadini, viene sottoposto mediante transazione all'assurdo balzello di 24 carlini a botte, laddove a Nocera Inferiore è in appalto con la tariffa di soli 60 grani! Sono così gravi le difficoltà economiche del nuovo Comune che esso non riesce neppure a pagare la rata annuale per la manutenzione dell'alveo nocerino ed è anche costretto a contrarre col Comune di Nocera Inferiore un'obbligazione di 779 ducati e

Lo stemma borbonico.

rotti. Le angustie economiche aprono gli occhi a tutti, specie a quelli che, colti in buona fede, erano stati indotti a chiedere, nell'ottobre del 1849, la separazione. Così, l'8 maggio 1853, il Decurionato di Nocera Superiore, uniformandosi alla supplica che i concittadini avevano inoltrato al Re il precedente 16 gennaio, espone al Sovrano e al Ministro dell'Interno "lo squilibrio, le gravezze, e l'infelice posizione in che trovansi la popo-

lazione, e quella comunale amministrazione, dicendo mal consigliata, inopportuna ed opera di pochi raggiratori l'ottenuta separazione", impegnando "a sollievo de' mali attuali e futuri di essere novellamente riuniti in un sol comune che era anteriormente all'anno 1850". Interpellato sulla riunione, il Decurionato di Nocera Inferiore, presieduto dal Sindaco Domenico Astuti, vi acconsente il 14 febbraio 1854, ponendo, però, alcune condizioni per il migliore andamento dell'amministrazione finanziaria. A sua volta il Decurionato di Nocera Superiore, riunitosi il successivo 1° aprile, accetta in gran parte le condizioni poste dal vicino Comune per l'unificazione, ribadendo di volersi ricongiungere a quest'ultimo ... La sospirata riunione, però segna il passo perché l'Intendente ritiene insufficienti i reclami di Nocera Superiore Ma il Consiglio Provinciale, nella sua sessione del 1855, si esprime "favorevolmente alla ben fondata dimanda di Nocera Superiore" e così la Commissione Interni e Finanze della Consulta stabilisce, il 22 gennaio 1856, di sentire nuovamente i due Decurionati sulla questione. Quello di Nocera Superiore, nella sua adunata dell'11 aprile 1856, conferma di volersi riunire a Nocera Inferiore e sottolinea che la popolazione è povera e sparsa in villaggi, che non ha potuto pagare la sua quota per la manutenzione dell'alveo nocerino, che il dazio sul vino è di 24 carlini a botte, che ha un'obbligazione verso Nocera Inferiore di ducati 779,34 e ... che le rendite demaniali del Comune ascendono a poco più di 246 ducati. La deliberazione che i Decurionati di Nocera Inferiore assumono il successivo 19 aprile delinea un identico quadro del dissesto economico di Nocera Superiore ed essi, accogliendo ancora una volta la richiesta di unifi-



cazione, aggiungono che a questa sono contrari i soli proprietari terrieri, quasi tutti dimoranti in Napoli. Nonostante il ripetuto favore dei due Decurionati alla riunione, l'Intendente torna ad opporvisi il 16 agosto 1856, mettendo ancora da parte il voto del Consiglio Provinciale, favorevole, anche nella sua sessione del 1856, alla unione dei due Comuni. Permanendo tale contrasto, la Commissione Interni e Finanze della Consulta prende tempo e, il 9 giugno 1857, incarica l'Intendente di sciogliere entro sei mesi ogni residua promiscuità tra i due Comuni sul Monte Albino: solo così - argomenta la Commissione - si potrà conoscere la reale condizione finanziaria di Nocera Superiore e decidere definitivamente se ricongiungerla a Nocera Inferiore. Il precipitare della dinastia borbonica lascia in sospeso la faccenda. Ma dopo l'Unità, precisamente il 6 gennaio 1861, il Decurionato di Nocera Superiore, presieduto dal Sindaco Gaetano Albani, "considerando che esorbitanti balzelli debbono necessariamente gravare a dismisura le forze di questi amministrati" affida ai Decurioni Carlo e Girolamo Milano e agli ex Sindaci Giulio de Angelis e Vincenzo Pecoraro il compito "d'invocare presso il Governatore della Provincia i suoi uffizii, onde la riunione dei due Comuni di Nocera da più tempo in pendenza abbia il suo effetto, essendo ciò l'unica risorsa di vedere questa popolazione in parte sgravata dagli eccedenti balzelli". (da *Nocera 1834-1850. Gli anni dell'unità. Prodrumi e conseguenze di una divisione annunciata*, Antonio Pecoraro, pp. 16-19).

Il 26 luglio 1861, la Giunta Comunale di Nocera

A sinistra lo stemma di Nocera Superiore, a destra quello di Nocera Inferiore.



Superiore, presieduta dal Sindaco Francesco de Angelis, ad uniformità di voti, pur di conseguire la riunione, propose lo scioglimento del Comune: tuttavia, il 1° novembre del 1863 il Ministro dell'Interno respingerà definitivamente la richiesta di unificazione. Il 14 ottobre 1863 il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, a voti unanimi, ha deliberato "1. di esprimere la piena e convinta volontà di pervenire alla istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore; 2. di ricercare l'intesa con il Comune di Nocera Superiore per addivenire a una richiesta congiunta di attivazione dell'iter procedimentale previsto per la fusione dei Comuni, da rivolgere agli organi regionali competenti, nelle forme e nei modi che consentano la massima celerità; 3. di promuovere forme di coinvolgimento e di sensibilizzazione della cittadinanza sull'utilità e sui vantaggi derivanti dalla fusione dei Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore".

Il 16 ottobre del 2013, il Sindaco del Comune di Nocera Superiore, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, dichiarando di interpretare non solo il pensiero dei gruppi consiliari, ma anche quello della maggioranza dei cittadini di Nocera Superiore, ha rivendicato con fermezza l'autonomia della città che rappresenta, comunicando di non essere interessato alla fusione dei due comuni.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior. (Ti odio e ti amo. Come possa fare ciò, forse ti chiedi. Non lo so, ma sento che così avviene e me ne tormento).

La Pagina dei Convegni

Novità in tema di semplificazione amministrativa e rimedi esperibili contro l'inerzia della Pubblica Amministrazione.

di Marianna Savastano

Il 28 settembre scorso, nell'ambito del programma della formazione permanente della Scuola di Formazione Forense "Fiorentino De Nicola", si è tenuta presso il Tribunale di Nocera Inferiore, una lezione sul Diritto Amministrativo inerente "Le novità in tema di semplificazione amministrativa e di rimedi esperibili avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione recate dal cd. Decreto del fare".

Il tema è stato trattato dal relatore incaricato, professore Francesco Armenante, Docente di Scienze dell'Amministrazione presso l'Università degli Studi di Salerno, con chiarezza e precisione, suscitando l'interesse dei tanti avvocati e praticanti presenti all'incontro, accolti dal saluto e dal benvenuto del Direttore della Scuola di Formazione, avvocato Anna De Nicola.

L'apertura della lezione è stata riservata all'avvocato Maria Coppola, del Foro di Nocera Inferiore, che, dopo una breve illustrazione degli argomenti da affrontare e dei punti principali della riforma introdotta con il Decreto del fare, convertito in legge il 9 agosto 2013 n. 69, ha presentato il relatore. Il professore Armenante, prima di argomentare sull'applicazione e operatività dell'articolo 28 della legge 69/2013, che prevede ed introduce una sanzione pecuniaria per il ritardo della Pubblica Amministrazione, ha chiarito e precisato le ipotesi in cui è possibile ravvisare il detto ritardo.

Il paradigma normativo preso a riferimento è l'articolo 2 della legge 241/90, sul quale il legislatore è intervenuto più volte per rafforzare la posizione dell'interessato nei confronti dell'Amministrazione spesso inadempiente.

Si è stabilito, quindi, che l'Amministrazione a cui sia stata rivolta un'istanza in virtù della quale la stessa è chiamata a decidere, non possa sottrarsi alla decisione e debba concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Si tratta di un'innovazione rilevante, che introduce e rafforza il diritto ad una risposta, che in sé anticipa la decisione.

L'articolo 2 della suddetta legge sancisce, cioè, il diritto al provvedimento, ma soprattutto "il diritto al provvedimento in un tempo predefinito".

Si tratta di un'innovazione di non poco conto. Fino al 1990, infatti, uno dei grandi elementi che

rendeva sbilanciati i rapporti tra cittadini amministratori e l'Amministrazione procedente risiedeva nella sospensione del procedimento *sine die*.

Oggi, invece, il citato articolo 2 consente a qualunque soggetto che si trovi in un rapporto dialettico con la P.A. non solo di pretendere la decisione (seppure non favorevole), ma una decisione in un tempo predefinito.

Ebbene, densa di implicazioni è stata l'interpretazione dell'articolo 2 relativa all'identificazione del tempo della decisione. Erroneamente, infatti, le diverse teorie interpretative hanno individuato il tempo della decisione in 30 giorni, senza tener conto che il termine è fissato dalla singola legge di settore in modo differenziato e che il termine di 30 giorni di cui all'articolo 2 della legge 241/90 ha una funzione semplicemente residuale. Pertanto, seppure l'Ente locale dovesse prevedere tempi più ampi per i singoli procedimenti è necessario che questi siano congrui.

Oltre alla individuazione del tempo della decisione, necessario ai fini della riscontrabilità dell'inerzia della P.A. e affinché questa inerzia possa essere sanzionata, è il computo dei termini. A tal proposito significativa è stata la legge 69/2009.

Prima della riforma introdotta dalla legge 69/2009, che costituisce una novella dell'articolo 2 della legge 241/90, era previsto che qualsiasi richiesta integrativa, o di atto istruttorio comportasse un effetto interruttivo del termine. In altre parole, il funzionario, il dirigente o l'organo di vertice di un'Amministrazione in presenza di un termine che stava per scadere, per prassi chiedeva al privato documentazione integrativa (appesantendo il procedimento ed evitando di incorrere nella sanzione dell'inadempimento o del ritardo): con questo espediente il termine veniva interrotto. Si incorreva, pertanto, spesso nel rischio che la pratica dell'interessato venisse riesaminata ex novo e riavviata con una dilazione del termine che era difficilmente giustiziabile.

Se, dunque, da un lato, si sposava un principio di economicità dell'azione amministrativa di non aggravamento del procedimento, dall'altro, non sempre la giuspubblicistica era orientata nel sanzionare le plurime richieste integrative.

Altra prassi che era invalsa nella P.A. per aggirare una sanzione per inerzia era quella di far decorrere il termine non da quando l'istanza veniva presentata, ma dal momento dell'avvio dell'istruttoria, ovvero da quando il Responsabile del procedimento, acquisito un fascicolo, comunicava all'interessato che l'istruttoria era avviata.

Risultato: un'Amministrazione anche lenta e farraginosa faceva ricadere sul privato i tempi della sua disorganizzazione.

In pratica, se da quando l'istanza veniva protocol-

lata all'avvio materiale della stessa passavano anche 10 o 15 giorni, tutto questo tempo non veniva computato.

Oggi, invece, come sapientemente illustrato dal professore Armenante, questo *modus agendi* è assolutamente sanzionabile, tanto è vero che la legge 69/2009, nel modificare l'articolo 2 della legge 241/90, ha sancito che il termine per provvedere decorre dalla presentazione dell'istanza.

Inoltre, la sospensione del procedimento può avvenire per una sola volta e al fine di consentire alla P.A. di integrare ciò che manca per avviare la singola pratica.

Quindi, nel momento in cui si dovesse presentare la documentazione mancante comincia a decorrere solo il termine residuale, cioè quello che non è ancora decorso.

Scaduto il termine, se l'Amministrazione non ha ancora provveduto o se provvede con una risposta meramente formale (per esempio, una risposta di cortesia o priva di contenuto decisorio) si possono azionare i meccanismi di tutela.

Ulteriore rilevante novità è stata introdotta dalla legge 98/2013 la quale, accanto al danno da ritardo, che, nella sua formulazione più ampia, presuppone la sussistenza di un danno ingiusto, riconosce un indennizzo non più ancorato all'ingiustizia del comportamento, ma al mero ritardo. Un'ulteriore novità portata dalla novella consiste nel fatto che il legislatore ha anche previsto frettosamente l'indennizzo in euro 30,00 al giorno di ritardo, per un massimo di euro 2.000,00. Pertanto, se l'Amministrazione è inadempiente, una volta trascorso il termine, è possibile chiedere il ristoro e viene riconosciuto all'interessato il diritto di ricorrere al Giudice con due procedimenti alternativi:

- ricorso avverso il silenzio inadempimento, con il quale è possibile chiedere il ristoro dell'indennizzo per il ritardo;
- procedimento monitorio (decreto ingiuntivo dinanzi al TAR).

Il legislatore, inoltre, puntualizza che, una volta ottenuto l'indennizzo, se ci sono i presupposti del risarcimento, la somma dovuta a titolo di indennizzo, viene decurtata dalla somma che si deve ottenere a titolo di risarcimento.

A questo punto, il relatore non ha mancato di evidenziare come, in tema, grande spicco e rilievo abbiano anche oltre le innovazioni legislative che introducono sanzioni più incisive nei confronti della P.A., qualora la stessa incorra in responsabilità nel suo operato.

Ha portato, infatti, ad esempi la legge 190/2012, di delega al Governo ad adottare il decreto del cd. "Accesso Civico", ovvero del decreto 33/2013, e il d.p.r. 62/2013, in vigore dal 4 giugno 2013, che

statuisce finalmente un codice di comportamento della P.A.

Questo decreto prevede che qualunque soggetto - quindi, non soltanto l'interessato - possa prendere visione di decisioni che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare.

Fino al 2013 c'era solo un mero diritto di accesso ai documenti amministrativi esclusivamente in presenza di presupposti abilitanti. Con l'introduzione, invece, dell'istituto dell'accesso civico (precisamente con l'articolo 5 del decreto 33/2013) chiunque ha diritto di conoscere quei dati che lo stesso decreto individua come obbligatori. Ogni amministrazione, quindi, ha l'obbligo, attraverso una sezione del suo sito web, di individuare in un link "amministrazione trasparente" e di pubblicarvi tutti i dati.

In sostanza, dovranno essere pubblicati anche i procedimenti di propria competenza, se sono stati rispettati i tempi del procedimento e quanto sia stato pagato ai fini dell'indennizzo in caso di ritardo.

Sotto questo profilo, il tempo del procedimento diventa un bene giuridico non solo per il singolo interessato ma per la collettività.

Anche il d.p.r. 62/2013 reca un'importante novità.

Prima di questo momento il codice di comportamento era un mero codice etico ed il profilo sanzionatorio ne risultava svilito. Oggi, al contrario, questo codice di comportamento prevede che "tutti i dipendenti della P.A. devono applicarlo e in caso di violazione incorrono in sanzioni disciplinari". Tra gli obblighi previsti vi è quello di garantire la trasparenza e la tempestività del procedimento.

Il diritto all'indennizzo a favore del cittadino previsto all'articolo 2 diventa un obbligo a carico del dipendente, perché la violazione del tempo del procedimento diventa una violazione dell'obbligo di comportamento del dipendente.

Alla luce delle diverse innovazioni legislative e partendo da quanto disposto dall'articolo 2 della legge 241/90, si desume la necessità del rispetto dei tempi del procedimento inteso come bene della vita, tant'è che dalla sua violazione discendono azioni esperibili dal privato nei confronti della P.A. volte ad ottenere il risarcimento o l'indennizzo.

L'autorevole e prezioso contributo del relatore, al quale viene rivolto un particolare ringraziamento, ha offerto strumenti idonei per l'approfondimento della normativa da invocare quale rimedio esperibile contro l'inerzia della Pubblica Amministrazione, inerzia, purtroppo, spesso ostativa al bilanciamento dei rapporti cittadino/Pubblica Amministrazione.

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione

Circolare del Presidente: nuovi servizi per gli avvocati del Foro di Nocera Inferiore

Caro Collega,

Ti comunico che il Consiglio dell'Ordine ha reso operativi i seguenti nuovi servizi:

- area wi-fi avvocati free nelle immediate vicinanze delle sale Avvocati della Cittadella Giudiziaria;
- postazione telefonica free (con esclusione delle telefonate sui cellulari) nelle sale Avvocati della Cittadella Giudiziaria e presso lo sportello informativo nella palazzina del Giudice di pace.

In particolare il servizio wi-fi avvocati free è accessibile ai soli avvocati in regola con il pagamento delle quote annuali e delle utenze di posta elettronica certificata, pertanto, per accedervi sarà necessario registrarsi, digitando nella apposita pagina web i propri codice fiscale e PEC. Condizione essenziale è il possesso di una PEC preventivamente comunicata alla segreteria dell'Ordine.

Ti ricordo, inoltre, che presso le sale Avvocati della Cittadella sono presenti postazioni informatiche tramite le quali è possibile accedere ad internet ed in particolare alla base dati pluris online.

Ti saluto cordialmente.

Aniello Cosimato

Ufficio Gip-Gup di Nocera Inferiore: disciplina udienze camerali ex articolo 127 c.p.

Il Coordinatore dell'Ufficio Gip-Gup ha disposto che a far data da lunedì 7 ottobre 2013, le udienze camerali ex articolo 127 c.p., ove ne sia prevista la celebrazione nei giorni di udienza preliminare, siano fissate alle ore 10.30 ss., con la precisazione che saranno trattate dopo la celebrazione delle udienze preliminari.

Parere in materia di opinamento dei pareri richiesti dagli iscritti sulle parcelle professionali.

Consiglio Nazionale Forense. Parere.

Quesito n. 330, proposto da Unione Triveneta.


Oggetto: potere di opinamento parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

La Presidenza dell'Unione Triveneta ha trasmesso

nota circolare inviata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona ai propri iscritti, nella quale invita questi ultimi a sospendere le richieste di opinamento parcelle al Consiglio dell'Ordine, richiamando due pronunce del locale Tribunale secondo le quali l'entrata in vigore dell'articolo 9 del d.l. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle. Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata, in particolare, l'abrogazione tacita degli articoli 636 c.p.c. e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. Tale interpretazione non può essere condivisa: come già sostenuto nel dossier n. 6/2012 dell'Ufficio studi di questo Consiglio, deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'articolo 9 del d.l. n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. La clausola abrogativa contenuta nella predetta normativa (articolo 9, comma 5, cit.) testualmente dispone che "sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1", e quindi non può che colpire solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario. Ebbene, la disposizione - anteriore alla nuova legge professionale - che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l'articolo 14, lett. d) r.d.l. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. A ben vedere, la portata abrogativa del menzionato articolo 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine forense.

Vale peraltro rilevare, sia pure incidentalmente, che il Consiglio dell'Ordine, in sede di opinamento, potrà continuare a fare applicazione delle abrogate tariffe qualora la prestazione professionale in relazione alla quale è reso il parere di congruità si sia esaurita sotto il vigore delle tariffe medesime. Come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. *ex multis*, sentenze 17406/12; 17405/12; 16581/12), infatti, il compenso dell'avvocato va inteso quale corrispettivo unitario a fronte della prestazione professionale complessivamente prestata: ne consegue che, in caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, debba farsi riferimento alla "tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita".

Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita dell'articolo 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell'articolo 636 c.p.c., si aggiunge quanto



Hans Memling.
Il giudizio finale.

segue. Per ciò che riguarda, in particolare, l'articolo 636, si ritiene che l'articolo 9 del d.l. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.

L'articolo 633, comma 1, n. 3) - che contiene un riferimento alle tariffe - non attiene tuttavia al compenso dell'avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del d.l. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Quanto all'articolo 633, comma 1, n. 2) - relativo agli "onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo", è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato articolo 9, comma 5, d.l. n. 1/12.

Brevi dalla Cassa Forense.

Avvio procedura sanzionatoria irregolarità contributive, mod. 5/2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato agli uffici dell'Ente di avviare la nuova procedura di accertamento delle irregolarità nei versamenti dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2010 (mod. 5/2011). Tale annualità costituisce l'anno di passaggio tra il nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni e il precedente.

Contributo di maternità per l'anno 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in euro 151,00 l'ammontare della quota del contributo di maternità per l'anno 2014; la delibera è stata trasmessa ai ministeri vigilanti per l'approvazione e per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il contributo di maternità è dovuto, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento dei contributi, da ogni avvocato o praticante avvocato iscritto alla Cassa ed è finalizzato all'erogazione dell'indennità di cui al d.lgs. 151/2001 e successive modifiche.



STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	202	6	0	0	208
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	1311	10	5	1	1327
TOTALE	1513	16	5	1	1535

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	29	1	0	0	30
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	690	7	1	0	698
TOTALE	719	8	1	0	728

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	173	5	0	0	178
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	621	3	4	1	629
TOTALE	794	8	4	1	807

	Uomini	Donne	Totale
PRATICANTI SEMPLICI	95	121	216
PRATICANTI ABILITATI	153	259	412
TOTALE	248	380	628

	Uomini	Donne	Totale
ISCRITTI	1055	1108	2163

Studi Associati	Società tra Professionisti
26	0